

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - GIOVEDÌ 18 APRILE 1991

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO AL N. 16

S O M M A R I O

	pag.
LEGGE REGIONALE 13 aprile 1991, n. 8	
Piano territoriale di coordinamento del parco dei colli di Bergamo	3

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1991, n. 8

Piano territoriale di coordinamento del parco dei colli di Bergamo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale

Art. 1

(Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco dei colli di Bergamo)

1. Ai sensi dell'art. 4 della l.r. 18 agosto 1977, n. 36 «Istituzione del parco di interesse regionale dei colli di Bergamo», dell'art. 17 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», dell'art. 5 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni», e dell'art. 1 bis del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431 «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», è approvato il piano territoriale di coordinamento del parco dei colli di Bergamo, costituito dai seguenti elementi:

a) tavole di piano relative a:

— Tav. 1: «Perimetri di tutela, vincoli, fasce ed aree di rispetto» (scala 1:10.000);

— Tav. 2 «Aree ed elementi di tutela monumentale - ambientale e attrezzature per il tempo libero» (scala 1:10.000);

— Tav. 3 «Aree di tutela naturalistico-ambientale» (scala 1:10.000);

b) norme tecniche di attuazione e allegato A (tipi di muri di sostegno in pietra. Scheda di classificazione dei beni culturali e ambientali. Aree ed edifici soggetti a vincoli speciali).

Art. 2

(Clausola d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 13 aprile 1991

Giuseppe Giovenzana

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 1991 e vistata dal commissario del governo con nota del 5 aprile 1991 prot. n. 22502/1041).

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

Titolo 1 - Norme generali

Art. 1 - Ambito, finalità e contenuti del piano

Art. 2 - Effetti del piano territoriale di coordinamento

Art. 3 - Modalità di attuazione del piano territoriale di coordinamento

Art. 4 - Compiti e funzioni del consorzio

Art. 5 - Dichiarazione di compatibilità ambientale

Art. 6 - Acquisizioni ed indennizzi

Titolo 2 - Obiettivi e prescrizioni per le singole zone

Art. 7 - Ambiti territoriali

Art. 8 - Zona B1: riserva naturale parziale di interesse geo-litologico, forestale e faunistico del Canto Alto e della valle del Giongo

Art. 9 - Zona B2: riserva naturale parziale di interesse forestale dei boschi di Astino e dell'Allegrezza

Art. 10 - Zona B3: zona di riqualificazione ambientale

Art. 11 - Zona C2: zona ad alto valore paesistico

Art. 12 - Zona C1: zona a parco agricolo-forestale

Art. 13 - Zona D: zona agricola

Art. 14 - Zona IC: zona di iniziativa comunale orientata

Art. 15 - Adeguamento della strumentazione urbanistica

Art. 16 - Vincoli speciali

Titolo 3 - Tutela dei corsi d'acqua - Tempo libero - Accessibilità

Art. 17 - Tutela dei corsi d'acqua

Art. 18 - Attività di tempo libero

Art. 19 - Campeggi

Art. 20 - Tutela della fauna: esercizio della caccia e della pesca

Art. 21 - Viabilità, parcheggi, circolazione, percorsi

Art. 22 - Attività estrattive

Art. 23 - Poteri di deroga

Titolo 4 - Elaborati di PTC

Art. 24 - Elaborati propedeutici al PTC

Titolo 1 NORME GENERALI

Art. 1

(Ambito, finalità e contenuti del piano)

1.1 Il piano territoriale di coordinamento — PTC — del parco dei colli di Bergamo è approvato ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.r. 18 agosto 1977, n. 36, nonché degli articoli 17 e 18 della l.r. 30 novembre 1983 n. 86.

È altresì regolato, fatte salve le disposizioni di piano incompatibili o contrarie, dalle leggi regionali richiamate nelle due leggi sopra citate, nonché dalla l.r. 26 gennaio 1977, n. 9.

Il PTC ha natura ed effetti di piano territoriale regionale ai sensi degli articoli 4 e 7 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51.

1.2 Il PTC individua il perimetro del parco con le variazioni, rispetto alle previsioni della legge istitutiva, necessarie per il miglior assetto del territorio.

1.3 Il PTC del parco:

a) descrive il quadro generale dell'assetto del territorio;

b) indica gli obiettivi sia generali che di settore dell'attività amministrativa al fine di tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio storico-monumentale-naturalistico-ambientale dell'area anche in funzione dell'interesse generale che essa riveste;

— promuove il recupero e la valorizzazione delle aree a bosco ed agricole, favorendone le attività, valorizza le risorse ambientali e territoriali per un uso culturale e ricreativo;

— valorizza il ruolo di presidio territoriale della popolazione residente;

— favorisce l'equilibrato sviluppo economico e sociale delle comunità residenti tenuto conto della necessità delle attività produttive compatibili;

c) persegue l'obiettivo di assicurare la migliore valorizzazione economica degli interventi nel territorio del parco, in applicazione delle leggi regionali vigenti, e di coordinare interventi, anche esterni all'area del parco, con le opere in esso attuate;

d) opera fra gli obiettivi concorrenti, una valutazione comparata e definisce politiche di intervento amministrativo al fine di conseguire le finalità indicate nella legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;

e) enuncia gli indirizzi da seguire per la tutela naturalistica e ambientale del territorio esterno al perimetro del parco delimitato dai confini amministrativi dei comuni facenti parte del consorzio.

1.4 Il PTC, anche attraverso i suoi piani attuativi di settore, individua aree e beni da acquistare in proprietà pubblica per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del parco.

Art. 2

(Effetti del PTC)

2.1 Le previsioni urbanistiche del PTC del parco sono immediatamente efficaci e vincolanti per chiunque, prevalgono rispetto alla pianificazione territoriale e comunale; sono recepite di diritto dagli strumenti urbanistici generali comunali e sostituiscono con efficacia immediata eventuali previsioni difformi che vi siano contenute.

2.2 Per le zone di iniziativa comunale orientata (zona I C) la pianificazione urbanistica è riservata alla autonomia comunale che si esplicherà attraverso i singoli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto ed in coerenza con gli orientamenti ed i criteri generali dettati dal piano territoriale del parco per il coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici.

2.3 Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del PTC i comuni apportano al proprio strumento urbanistico generale le correzioni conseguenti, relativamente alle aree comprese nel parco stesso; devono quindi, a mezzo di variante, recepire nelle tavole di azionamento il perimetro e la zonizzazione del piano del parco, e devono inserire nelle proprie norme tecniche di attuazione le necessarie disposizioni di rinvio alle presenti norme.

2.4 Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del PTC i comuni devono provvedere, mediante variante al PRG all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali anche relativamente alle aree esterne al parco nonché per le porzioni di territorio interne al perimetro del parco la cui pianificazione è rimessa all'autonomia comunale (zona I C) tenuto conto degli indirizzi derivanti dal PTC.

2.5 Al fine del calcolo dello standard a parco per il gioco e lo sport previsto dall'art. 22 comma I, lettera c) della l.r. 15 aprile 1975, n. 51, i comuni consorziati, il cui territorio è compreso nel parco, possono individuare le relative aree del proprio territorio nelle zone destinate dal piano territoriale del parco a zona di parco (C1) agricolo-forestale fino ad un massimo di 10 mq/ab.

L'esercizio di tale facoltà è subordinato all'approvazione da parte del consorzio di un piano di settore volto a dettare indirizzi per l'individuazione e la verifica delle aree per la loro concreta utilizzazione quali standards di livello comunale.

Fino all'approvazione di detto piano di settore, che dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del PTC, l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma è subordinato al parere del consorzio, volto a verificare la specifica idoneità di tali aree alla loro concreta utilizzazione quali standards di livello comunale.

Detto parere non potrà essere rilasciato qualora il piano di settore di cui al precedente comma non venga approvato entro un anno dall'entrata in vigore del PTC.

I comuni obbligati a prevedere nel proprio strumento urbanistico gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale (zona F), ai sensi della l.r. indicata possono comprendere nel computo dello standard destinato ai parchi pubblici urbani e territoriali le aree interne al perimetro del parco esclusa la zona edificata e la quota parte di «Zona a parco agricolo forestale» eventualmente computata per il calcolo dello standard urbanistico.

Le quote relative agli oneri di urbanizzazione secondaria che i singoli comuni devono corrispondere al consorzio del parco onde assicurare l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 22 par. 1 lettera c) della l.r. 15 aprile 1975 n. 51, nonché degli interventi di cui al V comma dell'art. 4 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 saranno determinate con propria deliberazione, dall'assemblea del consorzio del parco, nel rispetto delle quote minime che verranno indicate con idonea deliberazione del consiglio regionale in aggiornamento e specificazione delle tabelle riguardanti gli oneri di urbanizzazione previsti dalla deliberazione del consiglio regionale del 28 luglio 1977 n. II/557.

Art. 3

(Modalità di attuazione del PTC del parco)

3.1 Le previsioni del PTC del parco sono attuate attraverso:

- piano di gestione;
- piani attuativi di settore;
- regolamenti di esecuzione e d'uso;
- progetti esecutivi;
- piani delle riserve;

3.2 Piani di gestione.

3.2.1 L'ente di gestione attua le previsioni del piano

territoriale attraverso un piano di gestione che ha validità triennale ed è articolato in programmi attuativi annuali.

3.2.2 Il piano di gestione definisce tra l'altro:

a) gli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale ed in particolare quelli afferenti i settori di cui al I comma dell'art. 3 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86;

b) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo dell'utilizzazione sociale del parco;

c) le previsioni di spesa per l'attuazione del piano e le priorità degli interventi;

d) l'acquisto e la collocazione delle tabelle segnaletiche di cui all'art. 32 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86.

3.3 Piani attuativi di settore.

3.3.1 Il consorzio con la collaborazione della provincia, dei comuni e degli altri enti territorialmente interessati può predisporre piani di attuazione per settori funzionali.

3.3.2 I piani attuativi di settore riguarderanno i seguenti settori funzionali:

a) conservazione e recupero dei boschi ai sensi della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9, nonché opere di sistemazione idrico forestale;

b) tutela e valorizzazione dell'attività agricola;

c) tutela della fauna;

d) valorizzazione del patrimonio di interesse storico-ambientale e recupero delle aree degradate, nonché l'individuazione degli edifici incompatibili;

e) definizione dei sistemi di attrezzature per il tempo libero e l'uso sociale del parco nonché della mobilità interna e di accessibilità del parco;

f) nuclei abitati in zona C1 parco agricolo-forestale e in zona D agricola.

Il consorzio potrà approvare piani anche per settori non contemplati dalle presenti norme, previo parere conforme della giunta regionale in ordine ai contenuti ed ai criteri di redazione degli stessi.

Entro 180 giorni dall'approvazione del PTC il consorzio individuerà i piani attuativi di settore ed i regolamenti d'uso da realizzare nel primo triennio del piano di gestione.

3.3.3 Il piano attuativo di settore è adottato dall'assemblea del consorzio, pubblicato per 30 giorni mediante deposito nella segreteria del consorzio, che ne trasmette copia agli enti consorziati e ne dà avviso al pubblico.

L'avviso di deposito è dato mediante pubblicazione dell'avviso stesso all'albo del consorzio e degli enti consorziati, nonché con altre forme di pubblicità ritenute opportune per la divulgazione.

Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di deposito, gli enti e i privati che ne abbiano interesse, possono presentare le proprie osservazioni.

Il piano è definitivamente approvato dall'assemblea del consorzio con le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento di osservazioni.

Il piano diventa esecutivo dopo la ripubblicazione per 15 giorni all'albo consortile della deliberazione di definitiva approvazione ed è trasmesso in copia entro i successivi 20 giorni alla giunta regionale, per i provvedimenti di competenza.

3.3.4 Dalla data della prima deliberazione assembleare si applicano al piano attuativo di settore le misure di salvaguardia fino alla data di definitiva approvazione del piano stesso e comunque non oltre 5 anni.

3.3.5 Nelle more dell'approvazione dei piani delle riserve, le previsioni dei piani attuativi di settore relativi a tali zone sono subordinate ad approvazione da parte della giunta regionale.

3.4 Regolamenti di esecuzione e d'uso.

Il consorzio, con la collaborazione della provincia, dei comuni e degli altri enti territorialmente interessati, può predisporre regolamenti per l'uso del territorio e dei beni e per la gestione dei servizi.

Tali regolamenti sono approvati dall'assemblea consortile.

I regolamenti diventano esecutivi a seguito di ripubblicazione per 15 giorni da effettuarsi, dopo il favorevole controllo dell'organo regionale, all'albo del consorzio.

I regolamenti sono altresì pubblicati agli albi pretori degli enti consorziati.

Entro 20 giorni dall'intervenuta esecutività i regolamenti sono trasmessi alla giunta regionale.

I regolamenti contengono norme esecutive e attuative delle norme del piano territoriale, determinano la localizzazione e graduazione dei divieti e disciplinano le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio.

Potranno essere materia specifica di regolamento anche le modalità d'uso di zone e funzioni già oggetto di piani attuativi di settore.

3.5 Progetti esecutivi.

3.5.1 Il consorzio predispone e approva i progetti esecutivi degli interventi di sua iniziativa.

La deliberazione di approvazione del progetto esecutivo ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza agli effetti dell'eventuale espropriazione od occupazione temporanea di aree di proprietà privata.

Qualora le aree interessate non debbano essere acquisite al patrimonio pubblico, il consorzio può provvedere all'esecuzione delle opere previste dal progetto esecutivo anche mediante occupazione temporanea, previa diffida ai proprietari degli immobili.

3.6 Piani delle riserve.

3.6.1 Il consorzio gestisce le riserve naturali del parco in conformità a quanto previsto dal titolo II - capo I, della l.r. n. 86/83. In particolare il consorzio elabora i piani delle riserve ed i relativi programmi di gestione ai sensi dell'art. 14, della l.r. 86/83.

Per le aree boscate all'interno della riserva naturale potrà essere redatto un piano di assestamento che oltre ad essere coordinato al piano della riserva ne recepirà gli specifici contenuti nonché quanto disposto dall'art. 3, della l.r. n. 9/77.

I piani della riserva dovranno essere preceduti da studi interdisciplinari basati sull'analisi dettagliata delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale e le tendenze evolutive.

3.6.2 I piani di ciascuna riserva saranno costituiti dai seguenti elaborati:

a) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio corredati dalle relative carte tematiche;

b) una relazione che espliciti gli obiettivi generali di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

c) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore a 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano stesso e per assicurare l'efficacia al rispetto dei suoi contenuti;

d) le norme di attuazione comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

e) un programma di interventi prioritari determinati nel tempo con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

3.6.3 I piani delle riserve sostituiscono per le rispettive zone, i piani attuativi di settore ed i regolamenti d'uso di cui ai precedenti commi 3.3 e 3.4, assumendone i contenuti.

Art. 4

(Compiti e funzioni del consorzio)

4.1 Al consorzio del parco, oltre i compiti e i poteri previsti dalle leggi, dallo statuto e dalle presenti norme, compete di:

a) approfondire e dare continuità al processo di pianificazione del territorio del parco, anche ponendosi a servizio degli enti consorziati per lo sviluppo coordinato delle previsioni territoriali nell'interesse della comunità;

b) predisporre le cartografie e la raccolta dei dati necessari per la migliore interpretazione-studio del territorio del parco;

c) redigere l'elenco dei sentieri e percorsi-pedonali pubblici o di uso pubblico;

d) dettare disposizioni sulla segnaletica del parco così da assicurare il coordinamento per l'intera area;

e) promuovere la collaborazione con gli enti per la risoluzione di problemi di interesse comune;

f) attuare il coordinamento delle attività di gestione del territorio attraverso pareri e consulenze.

Le disposizioni relative alle zone di piano ed i piani di settore specificano gli interventi sottoposti a preventiva convenzione con il consorzio i cui contenuti saranno definiti con deliberazione del consorzio.

I piani attuativi urbanistici e comunali relativi a tutte le aree comprese nel perimetro del parco, sono approvati secondo la procedura di cui all'art. 3 della l.r. 12 marzo 1984, n. 14, essendo tali aree di interesse sovracomunale ai sensi dell'art. 5 della l.r. 14/84, anche in relazione al particolare regime di tutela cui esse sono sottoposte ai sensi dell'art. 1 lettera f) della legge 431/85.

4.2 Le autorizzazioni o i nulla-osta di competenza del consorzio sono emesse dal presidente del consorzio previa deliberazione del consiglio direttivo, salva diversa disposizione di legge.

4.3 Qualora considerato conveniente al fine del raggiungimento degli scopi del parco, il consorzio può dare in concessione a privati l'uso di beni di sua proprietà o la gestione di attrezzature e servizi.

4.4 Per gli interventi o attività convenzionati, autorizzati o concessi, il provvedimento del consorzio potrà essere subordinato alla presentazione di idonee garanzie in ordine al ripristino e recupero ambientale, o in genere ad obbligazioni assunte dal privato nell'interesse del consorzio.

4.5 Nelle zone del parco in cui non vigono appositi divieti, sono soggette a parere da parte del consorzio le attività di commercio ambulante che non siano ad esclusivo servizio dei residenti e le manifestazioni od i pubblici spettacoli che si esercitano o si svolgono in zone diverse dalle IC, escluse le feste tradizionali comprese nell'apposito elenco che il consorzio redigerà.

4.6 Per il raggiungimento delle finalità del parco, saranno individuate, in accordo con i comuni, le attrezzature, i servizi, le aree pubbliche o d'uso pubblico, aperte al pubblico nell'interno del parco, la cui gestione sia da sottoporre a preventivo parere del consorzio e/o a convenzionamento del consorzio.

Art. 5

(Dichiarazione di compatibilità ambientale)

5.1 A tutela dei valori ambientali propri del parco, in tutto il territorio, escluse le zone di iniziativa comunale (zona IC), sono soggetti a dichiarazione di compatibilità ambientale i seguenti interventi, sempre che questi siano consentiti nelle rispettive zone:

— i piani esecutivi di nuovi insediamenti in aree di espansione residenziale;

— nuova realizzazione di insediamenti dei settori industriali o artigianali;

— ristrutturazione edilizia con ampliamento di complessi produttivi superiori al 20% del volume esistente;

— trasformazioni o modificazioni del tipo di attività produttiva o ristrutturazione del ciclo produttivo in edifici industriali ed artigianali esistenti;

— nuovo insediamento, ristrutturazione, ampliamento di edifici destinati ad attività di lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli, anche in zona agricola;

— nuovo insediamento, ristrutturazione, ampliamento di edifici per allevamenti zootecnici intensivi;

— strade, infrastrutture e le opere in deroga di cui all'art. 41 quater legge 1150/42.

5.2 Il rilascio delle relative concessioni edilizie da parte del sindaco è subordinato:

a) alla presentazione da parte del richiedente della dichiarazione di compatibilità ambientale;

b) al parere obbligatorio nelle aree esterne alle zone IC, sulla compatibilità ambientale da parte del consorzio.

Nelle zone IC non va comunque richiesto il parere del consorzio.

5.3 La dichiarazione di compatibilità ambientale è redatta da un architetto o da un ingegnere per tutte le opere di natura edilizia ed urbanistica e da specialisti diplomati e laureati per quanto concerne processi e cicli produttivi. Tutte le figure professionali di cui al presente comma dovranno essere iscritte negli appositi albi professionali. Le dichiarazioni di compatibilità ambientale saranno altresì sottoscritte dal richiedente.

Tutte le dichiarazioni di compatibilità ambientale contenenti elementi interdisciplinari dovranno comunque essere sottoscritte anche da professionisti specialisti nelle varie discipline.

Per le attività produttive, la descrizione di processi e cicli produttivi dovrà essere sottoscritta anche dai preposti alla direzione tecnica generale.

5.4 La dichiarazione di compatibilità ambientale deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'intervento, nonché dei cicli produttivi se riferita ad attività produttiva;

b) descrizione dell'ambiente interessato dall'intervento;

c) identificazione delle interferenze prodotte e delle misure adottate per assicurare il rispetto delle norme vigenti, nonché per ridurre, annullare o compensare gli effetti negativi conseguenti l'intervento.

Il contenuto della dichiarazione di compatibilità ambientale, quando non obbligatoria ma richiesta dal consorzio, verrà indicato dal consorzio stesso in relazione alle necessità di tutela ambientale.

5.5 Indipendentemente dalla necessità della concessione edilizia, nelle aree di parco diverse dalla zona IC, le procedure previste per la realizzazione delle diverse categorie di opere pubbliche, escluse quelle di cui al successivo comma, sono integrate dalla presentazione al

consorzio del parco della dichiarazione di compatibilità ambientale di cui ai precedenti commi.

5.6 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, III comma, del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, la progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difformi dalle prescrizioni o da vincoli del piano territoriale del parco o dei singoli strumenti urbanistici comunali, è fatta dalla amministrazione statale competente d'intesa con la regione Lombardia, che deve sentire preventivamente, oltre ai comuni nel cui territorio sono previsti gli interventi, anche il consorzio del parco.

5.7 In tutta l'area del parco, anche in deroga ai regimi di tutela stabiliti dalle presenti norme, sono ammessi il mantenimento e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché, previo parere del consorzio, la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico, ferma restando la procedura prevista per le opere pubbliche di interesse statale di cui al comma precedente e quella di cui al comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 86/83 per le zone di riserva naturale.

Art. 6 (Acquisizioni e indennizzi)

6.1 Le aree e gli edifici per i quali il presente piano, gli strumenti e i provvedimenti attuativi impongono limiti alle attività antropiche comportanti la totale inutilizzazione sono acquisiti dalla regione, dal consorzio, dalla provincia, o dai comuni, entro 10 anni dall'entrata in vigore del piano, ovvero entro il termine previsto dallo strumento o provvedimento attuativo.

L'ente pubblico non procederà all'acquisizione qualora, a mezzo di convenzione da trascriversi nei registri immobiliari, il proprietario si obblighi alla conservazione dell'ambiente e della vegetazione e consenta, quando prevista, l'accessibilità pubblica, in conformità alle norme del presente piano e degli strumenti o provvedimenti attuativi.

La convenzione potrà prevedere in favore del privato contributi o incentivi per il raggiungimento delle finalità del piano.

6.2 Le indennità di espropriazione sono corrisposte nelle misure e modalità previste dalla legge.

6.3 Le attività dichiarate incompatibili nel PTC e l'utilizzazione degli immobili ad esse relativi, dovranno cessare entro i termini previsti dai piani di settore e comunque entro 10 anni dall'entrata in vigore del PTC.

Il proprietario dell'immobile potrà concordare con il consorzio mediante convenzione da trascriversi nei registri immobiliari gli interventi atti a rimuovere le cause di incompatibilità: in difetto il consorzio procederà all'esproprio.

In attuazione del 2° comma dell'art. 5 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86, il consorzio potrà agevolare nuove localizzazioni per l'attività economica degli operatori i quali, in seguito alle previsioni dei piani, debbano cessare la loro attività, e ciò sia mediante accordi con i comuni interessati sia mediante sovvenzioni, le cui entità e modalità di calcolo saranno previste dai piani attuativi di settore, dai regolamenti di esecuzione e d'uso e/o dai piani di gestione.

6.4 Per gli immobili individuati dal PT come «aree e beni d'acquisizione pubblica» e per quelli individuati come tali dai piani attuativi di settore, l'intervento pubblico diretto potrà essere sostituito da intervento privato convenzionato con il comune o con altro ente pubblico.

Titolo 2 OBIETTIVI E PRESCRIZIONI PER LE SINGOLE ZONE

Art. 7 (Ambiti territoriali)

7.1 Il territorio del parco e quello limotrofo, fino ai confini delle dieci circoscrizioni amministrative interessate, rappresentato graficamente in scala 1:10.000 nella tavola 3 allegata, è articolato ai sensi della lettera a) comma IV dell'art. 17 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 nelle seguenti zone:

— Zona B1: zona a riserva parziale di interesse geolito-logico, forestale e faunistico del Canto Alto e della valle del Giongo (art. 8);

— Zona B2: zona a riserva naturale parziale di interesse forestale dei boschi di Astino e dell'Allegrezza (art. 9);

— Zona B3: zona di riqualificazione ambientale (art. 10);

— Zona C2: zona ad alto valore paesistico (art. 11);

— Zona C1: zona a parco agricolo-forestale (art. 12);

— Zona D: zona agricola (art. 13);

— Zona IC: zona di iniziativa comunale orientata (art. 14).

Art. 8 (Zona B1: riserva naturale parziale di interesse geolito-logico, forestale e faunistico del Canto Alto e della valle del Giongo)

8.1 Sono individuate con apposito segno grafico come zona di riserva naturale parziale le aree con particolari caratteristiche geolito-logiche o con vegetazione naturale da conservare.

La zona B1 riguarda le aree di maggior interesse scientifico per la presenza di particolari caratteristiche geolito-logiche e comprende complessi vegetazionali di rilevante pregio.

8.2 Nella zona di riserva parziale ogni intervento deve essere rigorosamente finalizzato alla conservazione ed alla riqualificazione dei caratteri naturali ed ambientali.

È ammessa l'utilizzazione dei terreni per le attività forestali, pastorali ed agricole, con esclusione di opere ed interventi che comportino trasformazioni delle caratteristiche geomorfologiche dell'area o alterazioni dell'ambiente agro-forestale.

Le sole opere edilizie consentite sono quelle relative a:

a) il consolidamento del suolo;

b) la sistemazione delle vie d'accesso esistenti;

c) la realizzazione di nuovi accessi e/o sentieri necessari per la difesa e lo sviluppo dei boschi e a servizio di terreni coltivati e di edifici rurali secondo le indicazioni del piano della riserva e le esigenze delle attività didattico-culturali.

Per gli edifici esistenti è consentita la sola manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza mutamento delle destinazioni d'uso e con la conservazione integrale dei caratteri edilizi tradizionali. Il piano della riserva potrà prevedere sugli interventi consentiti nelle proprietà private mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili esistenti e/o la realizzazione di eventuali opere anche di natura edilizia necessarie per la difesa dei boschi e per soddisfare le esigenze didattico-culturali.

Per la realizzazione degli interventi consentiti nelle proprietà private di cui al precedente comma è necessario il preventivo parere del consorzio.

Nel piano della riserva ovvero nei piani di settore agricolo e/o forestale, potranno essere previste opere di approvvigionamento idrico e di riparo degli animali

commisurate alle esigenze delle attività agro-forestali nei limiti in cui possa essere previsto.

È consentita la recinzione temporanea delle sole aree adibite a pascolo del bestiame o oggetto di interventi di miglioramento forestale.

Le recinzioni sono vietate in qualsiasi altro caso.

8.3 La riserva naturale parziale comprende anche le aree boschive o con vegetazione degradata da recuperare attraverso appositi interventi.

Con il piano della riserva verranno specificati i criteri di gestione e di intervento, in relazione ai caratteri naturali in atto ed alla loro evoluzione, delle attività agro-silvo-pastorali.

8.4 Nella zona a riserva naturale parziale sono vietate le seguenti attività:

a) la costruzione di nuovi edifici nonché ogni intervento sugli edifici fatto salvo quanto indicato alla successiva lett. e) e quanto previsto ai capoversi 3°, 4°, 6° e 7° del precedente punto 8.2;

b) l'apertura di nuove strade e la costruzione di opere di urbanizzazione fatto salvo quanto concerne l'apertura di nuovi accessi e quanto indicato dal 3° capoverso del precedente punto 8.2;

c) l'apertura di cave o miniere, l'estrazione di materiale inerte e la scolturazione del suolo;

d) l'impianto di campeggi liberi od organizzati, nonché di qualsiasi attrezzatura turistica anche a carattere transitorio;

e) per le attività agricole, l'ampliamento degli edifici esistenti, ivi compresi quelli di servizio, se non nei limiti di quanto indicato dal 4° capoverso del punto 8.2;

f) l'installazione di ogni tipo di serra;

g) la raccolta, asportazione o danneggiamento di funghi, piante o fiori, fino all'approvazione del piano della riserva;

h) l'immissione di nuove specie vegetali non espressamente consentite dal piano di settore forestale;

i) la raccolta di fossili, minerali e concrezioni anche in grotte;

l) gli interventi che modifichino il regime delle acque.

Il piano della riserva potrà integrare o specificare ed articolare gli elencati divieti, sempre con riferimento all'obiettivo prioritario di conservazione e riqualificazione dei caratteri naturali ed ambientali dell'area e di valorizzazione della stessa area ai fini didattico-culturali.

8.5 È rigorosamente vietato l'accesso motorizzato salvo che per i mezzi pubblici e per quelli agricoli necessari alla coltivazione agricola e forestale.

Il piano della riserva regolerà l'accessibilità dell'area, tenendo conto delle finalità della riserva.

8.6 Il piano della riserva ovvero il piano di settore forestale definiranno:

a) i percorsi e le aree di sosta aperte al pubblico e/o di interesse agro-silvo-pastorale;

b) i mutamenti delle destinazioni d'uso degli edifici esistenti e/o la realizzazione di eventuali opere secondo quanto previsto dal 4° capoverso del punto 8.2.

I piani di cui al presente punto 8.6 dovranno altresì contenere una elencazione degli edifici e degli impianti esistenti considerati incompatibili con le finalità prioritarie di conservazione e riqualificazione dei caratteri naturali ed ambientali della riserva.

Di tali edifici ed impianti dovrà essere previsto l'esproprio od un convenzionamento con la proprietà per garantirne l'eliminazione.

Art. 9

(Zona B2: riserva naturale parziale dei boschi di Astino e dell'Allegrezza)

9.1 Sono individuate con apposito simbolo grafico le zone di riserva naturale parziale dei boschi di Astino e dell'Allegrezza (zona B2).

Le riserve naturali dei boschi di Astino e dell'Allegrezza sono classificate come «parziali di interesse forestale» ed hanno le seguenti finalità:

— conservare e valorizzare le caratteristiche naturali dei complessi boscati esistenti, garantendo l'indirizzo ecologico degli interventi selvi-culturali, l'eliminazione delle cause di degrado della vegetazione, l'evoluzione dei boschi verso le strutture climax;

— tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche delle aree;

— disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi.

9.2 Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla l.r. 86/83, articolo 14. In particolare esso dovrà contenere:

1) norme per la regolamentazione delle attività antropiche consentite nel territorio della riserva, tra cui il taglio dei boschi, il pascolo del bestiame, la raccolta di legna e altre operazioni di pulitura del sottobosco; la fruizione didattico-scientifica;

2) un programma pluriennale di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali, finalizzato al raggiungimento e al mantenimento della vegetazione tipica climatica con conversione dei cedui in boschi d'alto fusto e mantenimento delle fustaie.

9.3 Nelle aree di riserva è vietato:

1) realizzare nuovi edifici;

2) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare e operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti, costruire e modificare infrastrutture in genere, fatti salvi gli interventi previsti dai piani delle riserve, realizzati dal consorzio o dallo stesso autorizzati;

3) realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico;

4) coltivare cave, torbiere o estrarre materiali inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche della morfologia del suolo;

5) attuare interventi che modifichino il regime e la modificazione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;

6) impiantare colture arboree a rapido accrescimento;

7) effettuare interventi che comportino un mutamento di destinazione culturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva e direttamente eseguito dal consorzio o dallo stesso autorizzato;

8) effettuare utilizzazioni forestali, fatte salve quelle espressamente autorizzate dalla giunta regionale ai sensi del sesto comma dell'art. 13 l.r. 86/83, nonché quanto previsto dal piano della riserva e direttamente eseguito dal consorzio o dallo stesso autorizzato, ai sensi della l.r. n. 9/77;

9) esercitare il pascolo;

10) accendere fuochi;

11) impiantare campeggi liberi od organizzati, nonché qualsiasi attrezzatura turistica anche a carattere transitorio;

12) installare qualsiasi tipo di serra;

13) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, ivi compresi i funghi;

14) raccogliere fossili, minerali e concrezioni anche in grotta;

15) introdurre specie animali e vegetali estranee;

16) costruire recinzioni, fatte salve le recinzioni temporanee delle sole aree oggetto di interventi di miglioramento forestale;

17) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane e giacigli, fatte salve le attività previste dal piano della riserva, gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica eseguiti dal consorzio ovvero dallo stesso autorizzati;

18) introdurre cani se non al guinzaglio;

19) svolgere attività pubblicitarie, organizzare manifestazioni folkloristiche e sportive;

20) costruire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi anche se in forma controllata;

21) la formazione di discariche di rifiuti o il deposito di materiali, anche a carattere provvisorio ivi compresi i depositi di autovetture destinate alla demolizione;

22) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio o per quelli occorrenti all'attività agricolo-forestale;

23) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente, incompatibili con le finalità della riserva.

Art. 10

(Zona B3: zona di riqualificazione ambientale)

10.1 Sono individuate con apposito segno grafico le zone di riqualificazione ambientale (B3) di particolare interesse naturalistico con vegetazione in degrado suscettibile di riqualificazione.

Le aree comprese in tale ambito individuano i complessi di boschi di rilevante pregio botanico e/o forestale da risanare ed ampliare, nonché le zone da rimboschire e/o trasformare gradualmente da bosco ceduo a bosco d'alto fusto.

10.2 Il piano territoriale ed i piani di settore individuano i complessi boscati e di vegetazione da tutelare, recuperare e valorizzare, gli interventi culturali ammissibili nonché le opere edilizie di conservazione e quelle compatibili per garantire la continuità dell'attività agricola e forestale.

Il piano di settore per il tempo libero potrà individuare aree o complessi da destinare alle attività del tempo libero e/o agriturismo, specificando le relative modalità di intervento.

10.3 Nelle aree di riqualificazione ambientale (B3) ogni intervento deve essere finalizzato alla conservazione e alla riqualificazione dei caratteri naturali ed ambientali in armonia con l'obiettivo prioritario prima indicato.

È ammessa l'utilizzazione dei terreni per le attività forestali, pastorali ed agricole, con l'esclusione di opere e di interventi che comportino trasformazione delle caratteristiche geomorfologiche dell'area o alterazioni dell'ambiente agrario.

Il piano attuativo di settore agricolo potrà indicare località in cui, senza compromissioni di carattere ambientale, possono essere ammesse colture non tradizionali o specializzate (vivaistiche, floristiche, ecc.) nonché l'installazione di serre mobili, precisandone i limiti.

10.4 Le sole opere edilizie consentite previo parere del consorzio sono quelle relative a:

a) il consolidamento del suolo e la sistemazione dei ciglioni e terrazzamenti;

b) la realizzazione degli accessi carrai agli edifici esistenti che ne siano privi e la razionalizzazione della viabilità di servizio definita dal piano di settore forestale;

c) la realizzazione di autorimesse interrato funzionali alla residenza;

d) le opere connesse all'esercizio dell'attività agricola e forestale e del tempo libero che non alterino la morfologia e la stabilità del suolo.

Per gli edifici anche a carattere produttivo e sino all'adozione del piano attuativo di settore è sempre consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'adeguamento igienico-tecnologico senza mutamento delle destinazioni d'uso e con la conservazione integrale dei caratteri edilizi tradizionali.

Per le attività agricole sono consentiti mutamenti delle destinazioni d'uso e/o l'ampliamento o la realizzazione di nuovi edifici che il progresso tecnologico richiede per garantire il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente punto 10.2.

Il piano attuativo di settore agricolo definirà i criteri e gli strumenti da seguire ed utilizzare per accertare l'effettiva necessità delle modifiche precisate.

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti di cui all'art. 16, punto 3 sono subordinati alla previa classificazione dei beni culturali ambientali secondo la scheda allegata al PTC.

Per la schedatura di tutti gli altri edifici il tecnico firmatario assume ogni responsabilità ai sensi di legge per quanto dichiarato su scheda da redigersi nelle forme e secondo le modalità delle schede già allegate al PTC.

I piani attuativi di settore e/o gli strumenti urbanistici generali comunali indicheranno la destinazione d'uso compatibile degli edifici e ne disciplineranno gli eventuali mutamenti.

Fino all'entrata in vigore degli strumenti suddetti i cambiamenti di destinazione d'uso degli edifici esistenti sono soggetti al preventivo parere del consorzio.

10.5 Nelle zone di riqualificazione ambientale B3 sono vietate le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi con la sola eccezione, e subordinatamente al parere del consorzio, di quelle inerenti lo stretto ambito di pertinenza delle costruzioni e lungo i bordi delle strade carrabili pubbliche, nonché per la protezione di colture specializzate là dove previste dal piano di settore.

Tali recinzioni possono essere costituite utilizzando essenze arbustive e/o arboree o realizzate in legno o in muratura di pietra a secco e non devono superare l'altezza di m 1,50.

È comunque ammessa la realizzazione di recinzioni temporanee delle superfici a pascolo o interessate da opere forestali.

Previo parere del consorzio possono essere consentite anche recinzioni con caratteristiche e misure diverse in relazione alle peculiarità dell'ambiente.

Sono sempre consentiti il risanamento dei muri di pietra a secco o la costruzione di nuovi muri di pietra purché siano realizzati in conformità alle modalità per la costruzione dei muri di sostegno dei terreni in pendio di cui alla scheda grafica allegata A delle presenti norme.

10.6 Il piano attuativo di settore forestale individua le aree boschive o con vegetazione degradata da recuperare attraverso appositi interventi, indicando le essenze compatibili con i caratteri morfologici ed idrogeologici del terreno.

Con il piano attuativo di settore, con i regolamenti di esecuzione e d'uso e/o i piani di gestione, verranno ulteriormente specificati i criteri di gestione e di intervento, in relazione ai caratteri naturali in atto ed alla loro evoluzione e alle attività agro-silvo-pastorali.

10.7 Nelle zone di riqualificazione ambientale sono vietate le seguenti attività:

- a) la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento sotto qualsiasi forma degli edifici esistenti fatto salvo quanto indicato al precedente punto 10.4;
- b) l'apertura di nuove strade e parcheggi, fatto salvo quanto previsto dal punto 10.4, 1° capoverso, lettere b) e c);
- c) l'estrazione di materiale inerte e la scolturazione del suolo l'apertura di cave e miniere;
- d) l'impianto di campeggi liberi od organizzati, nonché di qualsiasi attrezzatura turistica anche a carattere transitorio fatto salvo quanto previsto per l'attività del tempo libero e agri-turistica dei piani di settore agricoltura e/o tempo libero di cui al punto 10.2;
- e) per le attività agricole, l'introduzione di nuovi allevamenti intensivi ivi compreso l'ampliamento degli allevamenti suinicoli esistenti;
- f) la raccolta, asportazione e danneggiamento di piante e fiori, salvo quanto previsto da apposito regolamento d'uso;
- g) la raccolta di fossili, minerali e concrezioni anche in grotta;
- h) lo sbancamento o la modifica dei terrazzamenti;
- i) gli interventi che modifichino il regime delle acque;
- l) la formazione di discariche di rifiuti o il deposito di materiali, anche a carattere provvisorio ivi compresi i depositi di autovetture destinate alla demolizione;
- m) l'uso di mezzi motorizzati al di fuori delle strade carrabili tranne che per i mezzi di servizio e per quelli necessari alla coltivazione agricola e forestale.

Potranno essere autorizzati dal consorzio modesti sbancamenti, deviazioni di corsi d'acqua, abbattimenti di alberature a condizione che non vengano compromessi i valori ambientali tutelati.

Il consorzio può prescrivere, mediante autorizzazione, specifiche condizioni e modalità.

I piani attuativi di settore e/o i regolamenti d'uso potranno integrare o specificare ulteriormente gli elencati divieti, sempre con riferimento all'obiettivo prioritario di conservazione e di riqualificazione dei caratteri naturali ed ambientali dell'area.

10.8 Con lo specifico piano attuativo di settore verranno individuati gli edifici e gli impianti esistenti considerati incompatibili con le finalità prioritarie di conservazione e riqualificazione dei caratteri naturali ed ambientali della zona, dando le indicazioni per i necessari provvedimenti da assumere.

Art. 11

(Zona C2: zona ad alto valore paesistico)

11.1 Sono individuate con apposito segno grafico le aree ad alto valore paesistico (zona C2) sui versanti collinari del comune di Bergamo e del comune di Mozzo, soggette già a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497.

Le aree comprese in questa zona sono destinate alla conservazione ed al ripristino del paesaggio dei colli di Bergamo, nei suoi valori complessivi tradizionali, sono caratterizzate da terreni coltivati o comunque già adibiti ad uso agricolo sui versanti collinari, con particolari caratteristiche paesaggistiche dovute ai terrazzamenti naturali (ciglioni) o artificiali (muri di pietra a secco) da conservare. Tali aree sono inoltre caratterizzate dalla presenza di edifici rurali (cascine) o di particolari edifici ed opere monumentali (mura, castelli, conventi, chiese, fontane, parchi, giardini, torri, cappelle, portali, roccoli, percorsi a scaletta, acciottolati, ecc.) e di centri o nuclei di antica formazione.

11.2 Gli interventi devono tendere alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità paesistiche complessive presenti nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, in funzione educativa, culturale e ricreativa.

11.3 Nelle aree in cui è svolta attività agricola, la stessa costituisce destinazione funzionale principale.

11.4 Gli interventi colturali sui boschi e le utilizzazioni forestali sono regolati dalla normativa vigente; i tagli e gli abbattimenti di piante in filari, sono subordinati alla denuncia ed alle eventuali prescrizioni di cui all'art. 8 l.r. 27 gennaio 1977 n. 9.

Gli interventi consentiti, previo parere del consorzio, sono quelli relativi a:

- a) il consolidamento del suolo e la sistemazione dei ciglioni e terrazzamenti;
- b) la realizzazione degli accessi carrai agli edifici esistenti che ne siano privi;
- c) la realizzazione di autorimesse interrato funzionali alla residenza;
- d) le opere connesse all'esercizio dell'attività agricola che non alterino la morfologia e la stabilità del suolo;
- e) l'ampliamento degli edifici fino al 20% del volume esistente.

Negli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamento igienico statico e tecnologico, ristrutturazione edilizia.

I piani attuativi di settore e/o gli strumenti urbanistici generali comunali indicheranno la destinazione d'uso compatibile degli edifici e ne disciplineranno gli eventuali mutamenti.

Fino all'entrata in vigore degli strumenti suddetti i cambiamenti di destinazione d'uso degli edifici esistenti sono soggetti al preventivo parere favorevole del consorzio.

Ogni intervento edilizio, quando ammesso, deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici oggetto dell'intervento, della preesistente edilizia rurale e dell'ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche, che nella scelta dei materiali da costruzione.

La realizzazione di serre a protezione di colture è sottoposta al parere favorevole del consorzio del parco fino all'approvazione del piano di settore agricolo.

11.5 Nelle zone ad alto valore paesistico sono vietati i seguenti interventi:

- a) realizzare opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere con le eccezioni di cui al punto 11.4, lett. c) ed e);
- b) costruire strade ad eccezione di quanto previsto al punto 10.4 lett. b) e della realizzazione di linee di trasporto pubblico non convenzionale subordinata al parere del consorzio sulla compatibilità con gli obiettivi e le finalità della zona;
- c) impiantare colture industriali di specie arboree a rapido accrescimento;
- d) lo sbancamento o la modifica dei terrazzamenti;
- e) realizzare discariche di rifiuti, nonché costituire depositi di materiali, salvo quelli preordinati all'esercizio dell'attività agricola, anche a carattere provvisorio ivi compresi i depositi di autovetture destinate alla demolizione;
- f) svolgere attività pubblicitaria, allestire attendamenti o campeggi;
- g) captare, deviare o occultare acque e risorgive, salvo opere di imprenditori agricoli.

11.6 È fatto obbligo altresì di salvaguardare i principi

pali elementi orografici o paesistici di cui al punto 11.1 e di provvedere alla loro ricostruzione secondo il piano di settore e progetti di interventi esecutivi.

11.7 Le recinzioni sono ammesse, previo parere del consorzio, solo per esigenze di sicurezza e di tutela delle attività economiche dei complessi produttivi e tecnologici esistenti, nonché quelle inerenti lo stretto ambito di pertinenza delle costruzioni.

11.8 Per garantire la stabilità dei versanti è consentito il risanamento di muri di pietra a secco o la costruzione di nuovi muri di pietra purché siano realizzati in conformità alle norme per la costruzione dei muri di sostegno dei terreni in pendio di cui all'allegato A delle presenti norme.

11.9 Per la tutela del complesso monumentale delle Mura Venete il PRG del comune di Bergamo individua una fascia di rispetto.

Sulle aree costituenti detta fascia sono ammesse solo le sistemazioni a verde e ortivo da attuare in modo tale da non comportare modifiche all'andamento del terreno ed alterazioni al quadro ambientale.

Per i manufatti edilizi esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non comportino alterazione dello stato dei luoghi e dell'ambiente.

11.10 Con apposito simbolo grafico sono indicate le aree sulle quali sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica.

Art. 12

(Zona C1: zona a parco agricolo forestale)

12.1 Sono individuate con apposito segno grafico come zone di parco agricolo-forestale (zone C1), quelle parti del territorio del parco nelle quali l'uso dello stesso è destinato prioritariamente a tale funzione, ma dove è peraltro consentito l'intervento in funzione ricreativa, turistica, di ristoro e sportiva, secondo quanto disposto dalle successive norme; in particolare si avrà cura di assicurare la protezione del suolo agricolo dalla domanda degli altri settori di attività economica e di garantire la continuità dell'attività agricola e forestale.

Gli interventi sono subordinati alla valutazione della loro compatibilità con l'obiettivo prioritario di recuperare, conservare e restaurare i caratteri ambientali naturali, agricoli e boschivi delle aree nel parco, con particolare riguardo agli elementi orografici basso-collinari, alla zona di antica formazione lacustre, ai terrazzamenti agli alvei ed alle sponde dei corsi d'acqua, nonché al recupero delle opere ed impianti dei tracciati ferroviari dismessi (ferrovia delle Valli).

Si avrà cura di mantenere e recuperare il sistema idrografico ed irriguo e quello delle alberature lungo le rive dei fiumi, delle rogge e dei canali, secondo le loro linee fondamentali, compatibilmente con lo stato dei luoghi e con le esigenze della manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua.

12.2 I piani attuativi del settore agricolo e del settore forestale individueranno gli interventi e gli indirizzi da applicarsi nei territori o parti di essi che hanno rilevante interesse e idoneità per l'attività agricola di collina anche a tempo parziale e per l'attività forestale.

A tal fine i piani del settore agricolo e del settore forestale definiranno criteri di natura fisica, strutturale ed economica attraverso i quali identificare gli interventi e gli indirizzi per l'attività agricola o forestale.

12.3 Nella zona a parco agricolo-forestale (C1), sono vietate:

a) le nuove costruzioni, salvo quanto previsto dalle successive lett. b), c), d) e dai successivi punti 4 e 5 del presente articolo, nonché, previo parere del consorzio,

le strutture di servizio al centro di recupero e rieducazione motoria di Mozzo, al centro di ricerca «M. Negri» nella Villa Camozzi di Ranica, alle attività di Villa Celestina (ex CRI) in Torre Boldone, e gli interventi per la realizzazione di centri curativi e riabilitativi da effettuarsi previa convenzione con il consorzio;

b) l'insediamento di nuovi impianti produttivi ad eccezione di quelli a carattere agricolo;

c) la formazione di discariche di rifiuti, nonché la costituzione di depositi di materiale di ogni genere, salvo quelli preordinati all'esercizio dell'attività agricola, anche a carattere provvisorio ivi compresi i depositi di autovetture destinate alla demolizione;

d) la modifica dei terrazzamenti, salvo quanto consentito dal piano di settore agricolo, nonché, sino all'adozione di detto piano di settore quanto autorizzato dal consorzio per ragioni di instabilità dei terreni.

e) l'eliminazione delle siepi e/o filari alberati ripariali e confinari di campi o fondi agricoli.

12.4 Il piano attuativo di settore agricolo e quello per il tempo libero determineranno rispettivamente l'eventuale fabbisogno di nuove strutture edilizie per l'attività agricola e per il tempo libero sia concernenti le attrezzature che le abitazioni annesse, con riferimento alle obiettive esigenze delle imprese agricole e agli indirizzi culturali.

Verrà data priorità al recupero del patrimonio di edilizia rurale esistente e verranno definite le opportune tipologie degli edifici conformandosi all'uso dei materiali tradizionali e caratteristici dei luoghi e alle preesistenze dell'ambiente circostante.

Sino all'adozione dei piani di settore la richiesta di nuove costruzioni o di ampliamento di edifici esistenti per attività agricole - ferme restando l'applicazione della legge regionale n. 93/80 e delle norme urbanistiche locali ove più restrittive - è comunque subordinata ad un preventivo parere favorevole del consorzio, il quale potrà condizionarlo al rispetto di requisiti tipologici o modalità costruttive atte a garantire il miglior rispetto dei valori ambientali.

12.5 Gli interventi consentiti, previo parere del consorzio, sono quelli relativi a:

— il consolidamento del suolo e la sistemazione dei ciglioni e terrazzamenti;

— la realizzazione degli accessi carrai agli edifici esistenti che ne siano privi;

— la realizzazione di autorimesse interrato funzionali alla residenza;

— le opere connesse all'esercizio dell'attività agricola che non alterino la morfologia e la stabilità del suolo;

— l'ampliamento degli edifici fino al 20% del volume esistente;

— interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di manutenzione straordinaria degli edifici esistenti, residenziali e non, classificati in base al successivo art. 16, punto 3 secondo il tipo di intervento consentito dalla scheda dei beni culturali.

I piani di settore e/o gli strumenti urbanistici generali comunali ed attuativi indicheranno le destinazioni d'uso compatibili per gli edifici attualmente non utilizzati.

Fino all'entrata in vigore degli strumenti suddetti i cambiamenti di destinazione d'uso degli edifici esistenti sono soggetti al preventivo parere favorevole del consorzio.

Gli strumenti urbanistici comunali non potranno prevedere, ai fini della riqualificazione ambientale, il completamento dei nuclei abitati ormai consolidati e dotati delle urbanizzazioni essenziali, sino a quando non sarà approvato dal consorzio il piano di settore di cui all'art.

3, punto 3.2, lett. f), in cui verranno definiti i criteri per l'individuazione dei nuclei abitati ormai consolidati e le opere di urbanizzazione da considerarsi, a tal fine, essenziali.

Sono fatti salvi i completamenti dei nuclei esistenti previsti dai piani attuativi già approvati e dalla giunta regionale o adottati dai comuni al momento di entrata in vigore del PTC.

12.6 Nelle zone a parco agricolo-forestale le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle per il pascolo del bestiame da rimuoversi alla fine di ogni ciclo d'uso. Le recinzioni sono ammesse, previo parere del consorzio, solo per esigenze di sicurezza e di tutela delle attività economiche dei complessi produttivi e tecnologici esistenti, per la protezione di colture specializzate, nonché quelle inerenti lo stretto ambito di pertinenza delle costruzioni.

Tali recinzioni possono essere costituite utilizzando essenze arbustive e/o arboree o realizzate in legno o in muratura di pietra a secco. In ogni caso non devono superare l'altezza di m 1,50.

Previo parere del consorzio è consentito il ripristino ed il completamento delle recinzioni esistenti anche con diverse modalità costruttive.

Sono sempre consentite le recinzioni temporanee delle aree adibite a pascolo o oggetto di interventi di miglioramento forestale.

12.7 Per garantire la stabilità dei versanti è consentito il risanamento di muri di pietra a secco o la costruzione di nuovi muri di pietra purché siano realizzati in conformità alle modalità per la costruzione dei muri di sostegno dei terreni in pendio allegate al PTC.

12.8 L'introduzione di colture specializzate è ammessa.

Le relative attrezzature produttive sono soggette alla disciplina dettata dal piano di settore agricolo.

In attesa del piano di settore il rilascio della necessaria concessione edilizia, da parte del sindaco è subordinato all'acquisizione di parere del consorzio.

12.9 La circolazione motoristica è vietata al di fuori della viabilità esistente, fatti salvi i mezzi connessi all'attività agro-forestale e i mezzi di servizio di soccorso di vigilanza e antincendio.

Art. 13

(Zona D: zona agricola)

13.1 Sono individuate con apposito segno grafico quelle parti del territorio (zona D) nelle quali la destinazione agricola deve essere mantenuta tenendo conto dell'obiettivo prioritario di tutela dell'ambiente naturale.

13.2 Fino all'approvazione del piano attuativo di settore agricolo sono ammessi gli interventi di cui al precedente articolo 12 punto 5; sono inoltre consentiti:

- edifici per allevamenti zootecnici con annessi fabbricati ed impianti inerenti. Per quanto riguarda gli allevamenti bovini, limitatamente ad una consistenza di 4 capi adulti per ettaro di superficie agricola utilizzata;

- costruzioni collegate ad aziende agricole esistenti singole o associate, adibite alla prima trasformazione, alla manipolazione e alla conservazione dei prodotti agricoli e relativi fabbricati di servizio;

- l'ampliamento degli allevamenti a carattere industriale esistenti, con esclusione degli allevamenti suinicoli, previa dichiarazione di compatibilità ambientale, di cui all'art. 5 facendo riferimento all'entità, alla localizzazione e alla natura degli insediamenti previsti, alla qualità delle acque di rifiuto, al rispetto dei limiti di accettabilità ecologica.

L'introduzione di colture specializzate è sempre ammessa.

I criteri ed i limiti anche di natura territoriale e ambientale saranno definiti dal piano attuativo di settore agricolo nel rispetto della normativa di cui all'art. 2 della l.r. 93/80.

13.3 L'interramento dei canali e delle rogge, gli interventi di bonifica integrale su aree di considerevoli dimensioni, gli abbattimenti di alberature in filari sulle rive dei campi e dei corsi d'acqua naturali e artificiali sono soggetti ad autorizzazione del consorzio, fatta salva l'ulteriore autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/39.

13.4 Gli strumenti urbanistici comunali possono contenere prescrizioni integrative ai vincoli previsti dal presente articolo in considerazione delle particolari situazioni dei terreni di volta in volta considerati. Si applicano in tal caso le norme più restrittive.

Gli strumenti urbanistici comunali non potranno prevedere, ai fini della riqualificazione ambientale, il completamento dei nuclei abitati ormai consolidati e dotati delle urbanizzazioni essenziali, sino a quando non sarà approvato dal consorzio il piano di settore di cui all'art. 3 punto 3.2, lett. f), in cui verranno definiti i criteri per l'individuazione dei nuclei abitati ormai consolidati e le opere di urbanizzazione da considerarsi, a tal fine, essenziali.

13.5 Nelle zone agricole è vietato comunque:

- a) l'insediamento di nuovi impianti ad eccezione di quelli indicati nel precedente punto 13.2;

- b) la formazione di discariche di rifiuti, la costruzione di depositi di materiali di qualsiasi genere, anche a carattere provvisorio - esclusi quelli necessari allo svolgimento dell'attività agricola - ivi compresi i depositi di autovetture destinate alla demolizione;

- c) le installazioni di campeggi, nonché i depositi di roulotte, o di altri impianti per il tempo libero fatto salvo quanto previsto per l'attività turistica dai piani di settore agricoltura e/o tempo libero;

- d) l'uso di mezzi motorizzati al di fuori delle strade carrabili, tranne che per i mezzi pubblici di servizio e per quelli necessari per la coltivazione agricola e forestale.

Art. 14

(Zona IC: zona di iniziativa comunale orientata)

14.1 Sono individuate con apposito segno grafico come zone di iniziativa comunale orientata (IC) quelle parti di territorio interne al perimetro del parco, che sono rimesse alla potestà comunale in materia urbanistica, nel rispetto degli orientamenti e dei criteri di cui al presente articolo.

Gli interventi ricadenti in zona IC sono soggetti, oltre che alle disposizioni degli strumenti urbanistici generali comunali ed alle procedure di legge, anche all'espressione di un parere da parte del consorzio nel caso in cui si tratti di interventi che rientrino nella tipologia di opere per le quali è richiesta la presentazione della dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 5 delle presenti norme.

14.2 Nella zona IC, la redazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti, dovrà essere finalizzata:

- al contenimento delle capacità insediative che dovranno essere commisurate al soddisfacimento delle esigenze della popolazione residente nell'area del parco, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente ed evitando l'edificazione sparsa e isolata;

- all'aggregazione delle nuove costruzioni ai comparti esistenti con una tipologia compatibile con l'ambiente.

All'interno di tali perimetri le densità territoriali rela-

tive all'edilizia residenziale non dovranno, di norma, essere inferiori a 0,9 mc/mq.

14.3 Le previsioni dei nuovi strumenti urbanistici comunali o delle varianti alla strumentazione vigente, dovranno inoltre essere definite sulla base dei seguenti elementi:

- analisi delle risorse ambientali, dei fattori di inquinamento e di degrado ambientale presenti;

- individuazione delle aree, esterne a quelle sottoposte a particolare tutela del PTC del parco, che presentano motivi di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale su cui esercitare una particolare tutela attraverso lo strumento urbanistico ed i piani attuativi;

- analisi dell'assetto urbanistico e delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione che evidenzia fattori di squilibrio presenti;

- esplicitazione, relativamente alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste, degli effetti sulle componenti e sui fattori di cui ai punti precedenti;

- definizione delle tipologie e dei materiali da impiegare per consentire un perfetto inserimento urbanistico, paesaggistico ed architettonico nel contesto ambientale delle opere e degli interventi previsti anche in riferimento alla sistemazione a verde delle aree pubbliche e del verde privato;

- definizione di norme in materia di cambiamenti di destinazione d'uso in relazione alla necessità di evitare l'instaurarsi di nuovi fattori di pregiudizio ambientale.

Art. 15

(Adeguamento della strumentazione urbanistica)

15.1 Le previsioni urbanistiche del PTC del parco a norma dell'art. 18 della l.r. 86/83 sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del piano del parco, i comuni apportano le correzioni conseguenti ai propri strumenti urbanistici generali per quanto concerne le aree incluse nel parco.

Inoltre, per quanto concerne l'aggiornamento degli strumenti urbanistici agli indirizzi formulati dal PTC in materia di pianificazione delle aree esterne al perimetro del parco, i comuni debbono provvedere all'aggiornamento dei rispettivi piani entro 2 anni dalla data di approvazione del PTC.

15.2 Indirizzo fondamentale per la revisione o la formazione degli strumenti urbanistici anche per le parti esterne al perimetro del parco è il contenimento della capacità insediativa, in particolare per quanto riguarda il consumo del suolo agricolo e boscato.

Nella formazione e revisione degli strumenti urbanistici, anche per le parti esterne al perimetro del parco si dovrà tener conto degli indirizzi in materia formulati nel punto 3 del precedente articolo 14.

In tali strumenti, inoltre, si dovrà considerare la necessità di adeguare le infrastrutture connesse alla fruizione del parco.

Il consorzio del parco, nell'espressione dei pareri di cui al IV comma dell'art. 21 della l.r. 86/83, valuta anche la rispondenza dei piani a quanto previsto dal presente articolo e dal precedente articolo 14.

Art. 16

(Vincoli speciali)

16.1 Nelle tavole 1 e 2 del piano territoriale sono individuati con apposito segno grafico i vincoli a carattere speciale, previsti da norme di legge o dal piano stesso, idonei ad integrare le prescrizioni di zona e indirizzati all'obiettivo di una migliore salvaguardia ambientale del territorio.

Dato il carattere speciale dei vincoli, le prescrizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle destinazioni funzionali di zona ove queste siano incompatibili.

16.2 Vincolo idrogeologico.

Sono individuate con apposito segno grafico, le aree di tutela idrogeologica. A tali aree si applicano le disposizioni delle leggi statali e delle leggi regionali.

È inoltre individuato un perimetro in ampliamento dell'attuale vincolo idrogeologico, quale proposta alle competenti autorità.

16.3 Vincoli monumentali e ambientali.

Sono individuate con apposito segno grafico nella tavola 1 le aree a vincolo ambientale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, i relativi coni panoramici, cui vanno aggiunti i vincoli imposti con legge 8 agosto 1985, n. 431.

Nella tavola 2 sono individuati con apposito segno grafico i singoli edifici e pertinenze assoggettate a vincolo monumentale ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089; edifici e complessi di edifici e loro pertinenze, ivi compresi i parchi e i giardini storici, anche non vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, che possiedono particolare valore storico-culturale o artistico-ambientale, anche se di epoca recente.

Gli interventi nell'ambito delle aree, edifici e pertinenze indicate nel primo e secondo comma saranno attuati tenendo conto degli elementi contenuti nella scheda di classificazione dei beni culturali allegata al PTC, redatta dal consorzio o dai richiedenti, ovvero con riferimento a quelle già redatte dal comune di Bergamo per il centro storico di Città Alta e le relative aree collinari.

16.4 Altri elementi di interesse storico e ambientale. Aree di interesse archeologico e paleontologico.

Sono inoltre individuate con apposito segno grafico gli elementi di interesse storico ed ambientale, diversi dalle costruzioni, quali i resti di fortificazioni, canali, terrazzamenti, percorsi viabilistici di antica formazione, fontane, sorgenti, roccoli e simili.

Sono individuate altresì le aree di interesse archeologico e paleontologico quale proposta di vincolo alle competenti autorità.

Qualsiasi intervento ammissibile nelle rispettive zone di appartenenza deve consentire la totale conservazione di tali elementi ed aree, evitando ogni loro compromissione anche sotto il profilo paesaggistico.

Nell'ambito dell'area di interesse archeologico e paleontologico della piana del Gres, sulla cabina di trasformazione primaria dell'ENEL sono ammessi interventi di potenziamento o di riorganizzazione limitati all'area occupata dagli impianti.

16.5 Centri storici e nuclei di antica formazione.

Sono individuati con apposito segno grafico e con numerazione progressiva in numeri arabi i centri e i nuclei storici interni al perimetro del parco, ivi compreso il centro storico di Città Alta, con Borgo Canale.

Nelle schede delle zone a vincoli speciali allegate al piano e sulla tavola n. 2 sono precisati i perimetri di riferimento di tali insediamenti che devono comprendere, ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, anche le aree inedificate di contorno e di antica pertinenza, o quelle comunque ritenute necessarie a scopo di protezione paesaggistica.

Fino all'entrata in vigore dei piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, all'interno dei perimetri individuati dal PRG dei comuni, non sono consentite nuove costruzioni né interventi di urbanizzazione.

In assenza del piano attuativo comunale su edifici compresi nei centri storici e di antica formazione individuati sulla tavola n. 2 del PTC, sono consentiti interven-

ti di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, previo parere del consorzio del parco.

16.6 Fasce di rispetto.

Sono individuate con apposito segno grafico le fasce di rispetto di fiumi, di opere e infrastrutture pubbliche. Tali aree sono inedificabili secondo le leggi che lo prevedono. Per le opere eventualmente ammesse a sensi di legge dovrà essere preventivamente acquisito il parere del consorzio.

Titolo 3 TUTELA DEI CORSI D'ACQUA TEMPO LIBERO ACCESSIBILITÀ

Art. 17 (Tutela dei corsi d'acqua)

17.1 Lungo le sponde dei fiumi, le opere di difesa spondali dovranno essere eseguite secondo progetti esecutivi che preciseranno anche le modalità di piantumazioni di alberi d'alto fusto lungo i corsi d'acqua adottando modalità compatibili con l'ambiente fluviale.

Anche le eventuali opere di difesa spondali e sistemazione idraulica dovranno essere eseguite adottando preferibilmente materiali reperiti sul posto, ovvero che siano di uso tradizionale, provvedendo a semine, protezioni erbose o piantumazioni affinché le opere si inseriscano nell'ambiente senza turbativa.

Tali interventi sono subordinati al parere preventivo del consorzio.

Art. 18 (Attività di tempo libero)

18.1 Gli interventi in funzione culturale, educativa e ricreativa, turistica e sportiva da realizzarsi in conformità al piano di settore di cui all'art. 3, punto 3.2, lett. e) ove adottato, sono subordinati al rispetto del valore prioritario della tutela delle caratteristiche del territorio del parco indicate nell'art. 1 delle presenti norme.

18.2 Compatibilmente con il rispetto delle predette finalità gli interventi perseguono i seguenti obiettivi:

- recupero delle aree di interesse ambientale ad uso pubblico per qualificarle sotto l'aspetto della funzione sociale e culturale;
- organizzazione dei flussi e delle utenze stagionali all'interno del territorio del parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione e diffusione incompatibili con la difesa dell'ambiente e con le attività agricole-forestali;
- funzione integrata e complementare degli elementi naturali e storici del territorio collinare e delle attrezzature interne all'area del parco, con le attività di tempo libero e di quelle sociali e culturali delle comunità locali;
- recupero del patrimonio storico, artistico e architettonico esistente mediante riutilizzo degli edifici ed aree esistenti per funzioni culturali, educative, sociali e turistiche;
- riqualificazione ambientale delle aree degradate e delle attrezzature esistenti, in funzione ricreativa, turistica e sportiva.

18.3 Per conseguire gli obiettivi sopraindicati il piano di settore verrà elaborato in collaborazione tra il consorzio ed i comuni territorialmente interessati, tenendo conto dei seguenti contenuti:

- gli elementi da utilizzare e valorizzare per l'organizzazione della rete dell'accessibilità pedonale, ciclabile e per l'eventuale pista di equitazione ove compatibile;
- il patrimonio di interesse storico ambientale da va-

lorizzare e utilizzare anche mediante convenzioni di visita;

- le risorse naturali;
- le attrezzature di livello comunale esistenti utilizzate stagionalmente.

Il piano attuativo di settore per il tempo libero preciserà ulteriormente per il solo territorio ivi compreso ed interno al parco, ad esclusione delle zone IC, il sistema di accessibilità, gli impianti e le attrezzature culturali, educative, ricreative, turistiche e sportive da realizzarsi e che non abbiano esclusivo interesse d'uso locale.

Il piano attuativo di settore potrà prevedere anche aree da destinare alla pratica di orto urbano.

Il piano attuativo di settore definisce le dimensioni di tali aree, la loro infrastrutturazione, la dimensione ed il tipo delle costruzioni di servizio, nonché l'accessibilità e le aree di parcheggio necessarie.

Il piano di settore preciserà le modalità di svolgimento dell'attività agrituristica, qualora le stesse non siano già disciplinate in sede di piano di settore agricolo.

Gli interventi per il tempo libero devono privilegiare le attività che comportano la fruizione non distruttiva degli ambienti naturali in modo da contemperare l'uso pubblico del territorio con il rispetto effettivo dei suoi valori.

Art. 19 (Campeggi)

19.1 I complessi ricettivi all'aria aperta, regolati dalla legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71 sono consentiti esclusivamente nelle zone di parco agricolo-forestale secondo le modalità che verranno previste nel piano attuativo per il settore del tempo libero e nel piano di settore agricolo esclusivamente per quanto concerne l'attività agrituristica.

I piani attuativi preciseranno nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, le attrezzature ammissibili al servizio dei campeggi, di carattere stabile o precario.

Le convenzioni per la realizzazione dei campeggi dovranno comunque prevedere:

- l'obbligo, da parte del concessionario, di ripristinare, alla scadenza del periodo autorizzato, la situazione iniziale;
- le modalità di ripristino per la migliore tutela ambientale;
- le garanzie per assicurare l'adempimento di quanto prescritto.

Art. 20 (Tutela della fauna: esercizio della caccia e della pesca)

20.1 Tutela della fauna: esercizio della caccia.

La difesa e la gestione della fauna selvatica nel parco è attribuita al consorzio, il quale la esercita secondo le indicazioni del piano di settore faunistico, avvalendosi della collaborazione della provincia e delle associazioni venatorie e protezionistiche.

Il piano di settore faunistico specifica, nel quadro delle finalità di recupero e di arricchimento del patrimonio naturalistico ambientale del parco, le previsioni e le prescrizioni relative alla fauna stanziale tipica locale ed alla salvaguardia della avifauna migratoria.

Il piano di settore faunistico, in particolare:

- a) definisce le vocazioni faunistiche del territorio a parco, attraverso il censimento del patrimonio faunistico esistente e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali;
- b) indica interventi di miglioramento ambientale, nonché le prescrizioni per la conduzione dei terreni

agricoli e forestali, necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;

c) stabilisce le operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento ed il controllo della consistenza del patrimonio faunistico, ivi compresi gli interventi di reintroduzione, di ripopolamento e di prelievo della fauna selvatica fatte salve le competenze della provincia nella gestione degli istituti venatori ai sensi della l.r. 31 luglio 1978, n. 47 come modificata dalla l.r. 16 agosto 1988, n. 41;

d) individua le aree nelle quali per particolari ragioni di tutela e di potenziamento della fauna selvatica, debbono essere applicate, anche temporaneamente, limitazioni speciali delle attività a fini scientifici, ricreativi e venatori;

e) stabilisce i criteri per la regolamentazione dell'attività venatoria nel parco.

La disciplina dell'esercizio venatorio nel parco è regolamentata nel rispetto della l.r. 31 luglio 1978, n. 47 come modificata dalla l.r. 16 agosto 1988, n. 41, secondo le indicazioni del piano di settore faunistico ed è oggetto del regolamento d'uso sulla caccia.

Il regolamento d'uso della caccia disciplina l'attività venatoria nel parco all'esterno delle zone di cui al precedente comma, in coerenza con le indicazioni del piano di settore faunistico e con le prescrizioni di zona del piano territoriale.

Il regolamento d'uso sulla caccia contiene le previsioni di cui all'art. 6, 2° comma, della l.r. 31 luglio 1978, n. 47, come modificata dalla l.r. 16 agosto 1988, n. 41 ed in particolare:

1) determina le modalità per la gestione sociale della caccia;

2) individua e propone alle competenti autorità le aree idonee alla costituzione di oasi di rifugio, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di produzione di selvaggina, zone di addestramento cani;

3) indica le modalità ed i termini per il progressivo adeguamento del numero e della localizzazione degli appostamenti fissi esistenti, in funzione delle esigenze di protezione dell'avifauna migratoria.

L'istituzione delle zone di cui al punto 2) è effettuata dalla giunta regionale su proposta del consorzio del parco, sentita la provincia interessata, secondo le modalità e procedure fissate dalle leggi regionali e dai relativi regolamenti.

In tutto il territorio del parco è comunque vietato esercitare qualsiasi forma di uccellazione.

Il piano di settore faunistico può proporre la localizzazione di un osservatorio ornitologico regionale, nonché di punti di inanellamento, da affidare a personale incaricato da musei, istituti scientifici e universitari ai sensi dell'art. 34 della l.r. 47/78 come modificato dall'articolo 25 della l.r. 16 agosto 1988, n. 41.

L'istituzione e l'autorizzazione degli impianti di cui al precedente comma è affidata alla giunta regionale, su proposta del consorzio del parco, secondo le procedure fissate dalla l.r. 47/78, come modificata dalla l.r. 16 agosto 1988, n. 41.

Qualora all'interno delle zone di tutela si verifichi un'eccessiva concentrazione di fauna selvatica, documentata da apposito censimento, il consorzio, d'intesa con la provincia, provvede alla cattura, con propri agenti e con agenti della provincia, coadiuvati ove necessario, da aderenti ad associazioni venatorie.

La fauna catturata, ai sensi del comma precedente, o nelle zone di ripopolamento, è utilizzata a fini di ripopolamento anche fuori dai confini del parco.

L'immissione di selvatici all'interno del parco è effet-

tuata dal consorzio, con la collaborazione della provincia.

Per i danni alle colture agricole si applicano le norme previste dalla legge regionale e dai relativi regolamenti.

Il piano attuativo di settore è approvato entro due anni dalla data di approvazione del piano territoriale.

20.2 Zone di divieto di attività venatoria.

Il piano territoriale di coordinamento rappresenta sulla tavola di progetto n. 1 «Le aree di tutela faunistica» già esistenti in base a preesistenti individuazioni da parte dell'amministrazione provinciale, per le quali vigono i divieti di attività venatoria secondo le relative leggi (oasi di protezione e rifugio della valle del Giongo e del Canto Basso).

Il PTC indica altresì, con apposito segno grafico in tav. 1, le aree nelle quali l'esercizio venatorio è vietato in base a motivi di ordine turistico, fino all'approvazione del piano di settore faunistico.

20.3 Tutela della fauna acquatica: esercizio della pesca.

La tutela della fauna acquatica e la conseguente disciplina dell'attività di pesca, sono regolamentate nel rispetto della legge regionale 26 maggio 1982, n. 25 e sue modificazioni.

Art. 21

(Viabilità, circolazione, percorsi)

21.1 La realizzazione di nuove strade pubbliche o private e l'ampliamento o modificazione di quelle esistenti, ove consentito, è soggetta a preventivo parere del consorzio che sulla base della dichiarazione di compatibilità ambientale nella valutazione del progetto, dovrà esprimersi con particolare riguardo a:

— l'inserimento dell'opera nel contesto del territorio verificando che il tracciato e le soluzioni progettuali comportino il miglior inserimento nell'ambiente circostante;

— il collegamento e gli attraversamenti con i percorsi ciclabili o pedonali o equestri;

— il tipo di finitura del ciglio stradale, in modo da escludere l'accesso veicolare alle aree verdi latitanti ed ai percorsi pedonali o ciclabili;

— le particolari cautele per la riduzione dell'effetto di barriera dell'opera prevista, sia sotto il profilo visuale che sotto il profilo funzionale, in particolare per quanto riguarda la necessità di collegamento ciclo-pedonale tra le diverse parti del parco.

21.2 La viabilità di accesso alle zone a parco dovrà essere attrezzata con idonei parcheggi nei punti di maggior accessibilità ai percorsi pedonali ed alle attrezzature sportive.

La pavimentazione dovrà essere preferibilmente del tipo permeabile al fine di permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso. I parcheggi dovranno essere piantumati all'interno e al contorno e ricavati mantenendo il più possibile l'assetto naturale del terreno.

21.3 I sentieri ed i percorsi pedonali debbono essere opportunamente segnalati e oggetto di periodica manutenzione da parte dell'ente proprietario. La pavimentazione dovrà essere conservata nei suoi caratteri tradizionali. I percorsi ciclabili ed equestri dovranno essere, nei limiti del possibile, separati dal traffico veicolare.

Art. 22

(Attività estrattive)

22.1 Nelle zone del territorio del parco disciplinate dagli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 delle presenti norme, non è ammessa l'apertura di nuove cave.

Le cave già autorizzate in tali aree potranno svolgere

la loro attività fino al termine di durata dell'autorizzazione.

Il consorzio del parco esprime parere, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 18/82, sulla programmazione di attività estrattive interessanti il territorio del parco; il consorzio può provvedere al recupero ambientale delle cave cessate predisponendo progetti di recupero da sottoporre all'approvazione della giunta regionale anche nell'ambito di programmi e piani di settore per il recupero ambientale delle aree degradate.

Art. 23
(Poteri di deroga)

23.1 Alle norme del piano è consentita deroga soltanto per la realizzazione di impianti, attrezzature e opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico che non possano essere diversamente localizzate.

23.2 La deroga è proposta alla regione con deliberazione dell'assemblea consortile ed è autorizzata dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

23.3 La deliberazione assembleare di cui al comma precedente stabilisce altresì, qualora necessarie, le opere di ripristino o di recupero ambientale nonché l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili.

23.4 Il comune è tenuto a recepire la deroga di cui ai precedenti commi con apposita deliberazione consiliare previamente al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia.

Titolo 4
ELABORATI DI PTC

Art. 24
(Elaborati propedeutici
al piano territoriale di coordinamento)

24.1 I seguenti elaborati, disponibili in visione presso il consorzio del parco, contengono le analisi propedeutiche alla elaborazione del piano territoriale:

- Relazione illustrativa generale
- Relazione del settore agricolo
- Relazione del settore forestale
- Relazione del settore idrogeologico
- Relazione del settore faunistico
- Relazione del settore storico
- Relazione del settore di analisi urbana
- Raccolta di dati demografici

Stato di fatto

- Tavola A/1 - Inquadramento territoriale - scala 1:100.000 - Aree protette della provincia di Bergamo
- Tavola A/2 - Inquadramento territoriale - scala 1:25.000 - Il sistema montano e collinare, la pianura e l'urbano
- Tavola A/3 - Inquadramento territoriale - scala 1:25.000 - Area del consorzio e confini dei comuni contigui
- Tavola A/4 - Confini amministrativi dei comuni del consorzio e perimetro di salvaguardia - scala 1:10.000
- Tavola A/5 - Assemblaggio degli strumenti urbanistici vigenti - scala 1:10.000
- Tavola A/6 - Rete delle infrastrutture viabilistiche - scala 1:10.000
- Tavola A/7 - Rete dei trasporti pubblici - scala 1:10.000
- Tavola A/8 - Rete degli impianti tecnologici - scala 1:10.000
- Tavola A/9 - Uso agricolo-forestale del luogo - scala 1:10.000

- Tavola A/10 - Caratteristiche litologiche del territorio - scala 1:10.000
- Tavola A/11 - Caratteristiche geomorfologiche del suolo - scala 1:10.000
- Tavola A/12 - Caratteristiche idrogeologiche del territorio - scala 1:10.000
- Tavola A/13 - Distribuzione delle specie faunistiche - scala 1:10.000
- Tavola A/14 - Distribuzione degli appostamenti fissi per l'aucupio - scala 1:10.000
- Tavola A/15 - Vincoli ambientali e monumentali - scala 1:10.000

Serie storica

- Tavola B/1 - Catasto e confini amministrativi del 1853 - scala 1:10.000
- Tavola B/2 - Nuclei storici ed elementi rilevanti al 1853 - scala 1:10.000
- Tavola B/3 - Le parrocchie - scala 1:10.000
- Tavola B/4 - Le emergenze architettoniche - scala 1:10.000

Analisi urbana

- Tavola B/5 - Serie storica - Catasto lombardo veneto 1853 - scala 1:10.000
- Tavola B/6 - Tavole analitiche - altimetria al 1980 - equidistanza 10 m - scala 1:10.000
- Tavola B/7 - Tavole analitiche - Corsi d'acqua naturali e artificiali al 1980 - scala 1:10.000
- Tavola B/8 - Tavole analitiche - Percorsi principali e secondari al 1980 - scala 1:10.000
- Tavola B/9 - Tavole analitiche - Lottizzazione al 1960 - scala 1:10.000
- Tavola B/10 - Tavole analitiche - L'edificato al 1960 - scala 1:10.000
- Tavola B/11 - Ipotesi per una rappresentazione cartografica - Disegni del territorio tra Bergamo e il Canto Alto - scala 1:10.000

Sintesi dello stato di fatto

- Tavola C/1 - Caratteristiche naturalistico ambientali - scala 1:10.000
- Tavola C/2 - Caratteristiche storico-monumentali e individuazione degli insediamenti - scala 1:10.000

TIPI DI MURI DI SOSTEGNO IN PIETRA

SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE DEI BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI

AREE ED EDIFICI SOGGETTI A VINCOLI SPECIALI

INDICE

Allegato n. 1

Tipi di muro di sostegno in pietra
(Rif. artt. 10.5, 11.8, 12.7 delle norme di attuazione)

Allegato n. 2

Scheda di classificazione dei beni culturali e ambientali
(Rif. artt. 10.4, 16.3 delle norme di attuazione)

Allegato n. 3

Area di tutela archeologica e paleontologica
(Rif. art. 16.4 delle norme di attuazione)

Allegato n. 4

Tavole dei perimetri dei centri storici
(Rif. art. 16.5 delle norme di attuazione)

Allegato n. 5

Elenco edifici soggetti a vincolo monumentale
Elenco edifici di carattere storico
(Rif. art. 16.3 delle norme di attuazione)


ALLEGATO N. 1

TIPI DI MURI DI SOSTEGNO IN PIETRA
(Rif. artt. 10.5, 11.8, 12.7 delle norme di attuazione)




MURI DI SOSTEGNO TERRA

A


1) sezione e fronte tipo



2) muro esistente in pietra a secco



3) tipi di muri



ALLEGATO N. 2

SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI
(Rif. artt. 10.4, 16.3 delle norme di attuazione)


1										2										3										4										5										6										7										8										9																																																																																																													
SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI																																																																																																																																																																																				MONUMENTI									
DENOMINAZIONE																																																																																																																																																																																				NUMERO SCHEDE									
LOCALITÀ																																																																																																																																																																																													
VIA																																																																																																																																																																																													
N. CIV.																																																																																																																																																																																													
STATO																																																																																																																																																																																													
PROPRIETÀ																																																																																																																																																																																													
USO ATTUALE																																																																																																																																																																																													
I - STRUTTURA PRINCIPALE II - PARTI COMPLEMENTARI III - COBERTURA IV - INTERNO V - UNITÀ																																																																																																																																																																																				A B C A B C A B C A B C A B C									
PROTEZIONE ESISTENTE PROTEZIONE PROPOSTA																																																																																																																																																																																				I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V									
DATI CRONOLOGICI DATI TIPOLOGICI CARATTERISTI DEI PARTICOLARI E CONTESTO PROSPETTO DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO OSSERVAZIONI INDICATA DA VISTA DA																																																																																																																																																																																													



ALLEGATO N. 3

AREA DI TUTELA ARCHEOLOGICA E PALEONTOLOGICA
(Rif. art. 16.4 delle norme di attuazione)

La scala è stata leggermente
ridotta per esigenze tipografiche



INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERESSE
ARCHEOLOGICO-PALEONTOLOGICO

COMUNI: ALMÈ, BERGAMO, PALADINA,
PONTERANICA, SORISOLE

SCALA: 1:10.000
FOGLIO 1

Relazione sulle caratteristiche geo-paleontologiche ed archeologiche del bacino fluvio-lacustre del Petosino

Le indagini svolte sul territorio del parco dei colli da parte del settore geologico hanno permesso di puntualizzare le caratteristiche dell'area nota come «Piano di Petosino».

Nell'allegato estratto cartografico è delimitato il deposito argilloso, oggetto di sfruttamento già dal XVIII secolo per laterizi e successivamente per l'industria del Gres.

I dati che sono stati raccolti nel tempo attraverso prospezioni di profondità e scavi diretti hanno permesso di definire la natura litologica del deposito (alternanza ritmica di argille e ghiaie), la sua potenza media (20-25 metri) e di recuperare un discreto contenuto fossile di vertebrati, qualche resto vegetale e dei reperti archeologici.

Resti fossili

Sono venuti alla luce in un lasso di tempo compreso fra il 1900 ed il 1937 in un livello di ghiaie alla profondità di circa 5 metri, sono stati donati dalla Soc. Gres al museo civico di scienze naturali di Bergamo presso il quale sono conservati.

Hanno costituito oggetto di studio da parte di ricercatori; le loro risultanze sono documentate in pubblicazioni scientifiche.

Attualmente sono oggetto di restauro e revisione da parte di ricercatori del museo.

Sono stati classificati resti di elefante (*Elephas primigenius*), rinoceronte, bisonte (*Bison priscus?*), cervo, datati come contemporanei dell'uomo paleolitico mousteriano.

Reperti archeologici

Nel 1937, durante uno scavo in prossimità della ferrovia della Valle Brambana, ad una profondità di 3 metri circa (2 metri sopra il livello con resti fossili), è venuta alla luce una stazione palafitticola fluviale, lungo un probabile paleoalveo del T. Quisa; unico ritrovamento del genere segnalato in provincia di Bergamo.

In prossimità dello stesso è stata ritrovata un'ascia di bronzo, conservata presso il museo archeologico di Bergamo, databile alla fase bronzo C.

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene che l'area in questione debba essere fatta oggetto di particolare attenzione da parte dei progettisti del piano territoriale in fase di scelte di destinazione d'uso del territorio. Si fa presente che essa rappresenta l'unica area, nel contesto del parco, che può essere fatta oggetto di ricerche sistematiche in quanto, sicuramente, a profondità diverse, racchiude altri resti fossili di enorme interesse scientifico ed altre testimonianze di attività umana.

Si consiglia, pertanto, di valutare l'opportunità di introdurre prioritariamente una vincolistica di rispetto assoluto almeno per quelle zone che non sono state ancora compromesse, in attesa della formalizzazione di un vincolo di natura paleontologica ed archeologica presso gli organi responsabili.

ALLEGATO N. 4

TAVOLE DEI PERIMETRI DEI CENTRI STORICI
(Rif. art. 16.5 delle norme di attuazione)

La scala è stata leggermente
ridotta per esigenze tipografiche



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 1

COMUNE: **BERGAMO**
LOCALITÀ: **CITTÀ ALTA**

CS1

Bergamo**BG. 1 - Città entro le mura**

La cinta murata cinquecentesca e il perimetro delle «muraine», demolite nel 1901, racchiudono il centro storico di Bergamo.

Le diramazioni dei borghi interni che dal colle raggiungono il piano offrono una serie assai interessante di edifici storici: nella zona orientale essi sono disposti in prevalenza sulla doppia cortina edilizia di via Pignolo, sulla direttrice verso la valle Seriana.

Nella zona occidentale questa sequenza edilizia si svolge lungo la via S. Alessandro, fino a piazza Pontida, da cui si diramavano le vie verso Milano e i centri maggiori della pianura.

Il complesso di Città Alta appare, nel sistema collinare, come un monumento anche visivamente unitario ed emergente. Per essere stato fino al secondo Ottocento il cuore civile e religioso della città, il nucleo racchiuso entro le mura venete è assai ricco e articolato. Non ha una struttura viaria regolare, anche se in esso è chiaramente osservabile un asse principale piano con andamento Est-Ovest, che corrisponde al decumano della città romana; questo incrociava il cardo, corrispondente alle attuali vie Mario Lupo e S. Lorenzo, dove sorge la torre di Gombito. Il nucleo edificato, ancora di chiara impronta medievale, è quello compreso entro il perimetro della prima cerchia fortificata, oggi rintracciabile solo per frammenti. L'ampia cinta cinquecentesca, ancora pressoché intatta, comprende anche aree rimaste libere. Piazze, larghi, vie in pendenza, spazi verdi determinano una preziosa gamma di valori ambientali; così come la varia tipologia edilizia, di carattere civile o religioso, di uso privato o collettivo, presenta esempi di molti secoli dal XII al XIX.

L'analisi particolareggiata dei valori presenti in questi intorno è già stata compiuta per iniziativa del comune.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 2


COMUNE: **BERGAMO**
LOCALITÀ: **BORGO CANALE**

CS2

Bergamo

CS. 2 - Borgo Canale

Propaggine edilizia di origine altomedievale ad Ovest del nucleo centrale, dal quale è stata drasticamente separata per la costruzione delle mura cinquecentesche. Il borgo, già cinto da mura medioevali, è formato da una doppia cortina di case lungo la strada di uscita occidentale della città. La parrocchiale settecentesca costituisce una notevole emergenza volumetrica (C. m 369 s/m).



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 3

COMUNE: BERGAMO
LOCALITÀ: SUDORNO

CS3

Bergamo*CS. 3 - Sudorno*

Posto sul versante meridionale dei colli, a c. 375 m s.l.m., il raggruppamento si è sviluppato a un incrocio di strade. Ha trovato recentemente la sua emergenza architettonica nel tempio dei caduti in pietra a vista. Conta dimore signorili, come la villa ex Gennati, con interessanti affreschi barocchi.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)


SCALA 1:10.000
FOGLIO 4

COMUNE: BERGAMO
LOCALITÀ: CASTELLO PRESATI

CS4

Bergamo*CS. 4 - Castello Presati*

Nucleo sorto su uno sperone del colle, a c. 263 m s.l.m., attorno a un insediamento fortificato, sul confine del territorio di Bergamo verso Ovest. Oltre alle belle strutture medioevali del castello, anche il raggruppamento rurale sottostante, con l'aggiunta di una villa neoclassica, forma un complesso di notevole valore ambientale.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 5


COMUNE: BERGAMO
LOCALITÀ: LAVANDERIO

CS5

Bergamo

CS. 5 - Lavanderio

Breve borgo che si è allineato lungo un percorso di mezza costa, la cui antichità e importanza è dimostrata dalla presenza di una torre romanica mozzata: la strada collegava Astino e Sudorno con Fontana attraverso la sella della Piegna. Il toponimo è documentato almeno dal cinquecento.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 6

COMUNE: **BERGAMO**
LOCALITÀ: **S. SEBASTIANO**

CS6

Bergamo*CS. 6 - S. Sebastiano*

Posto sullo sperone a forma tondeggiante («botta») nel versante meridionale dei colli, a m 424 s.l.m., il nucleo si sviluppa ai lati di una breve strada di cresta, con alcune presenze di origine medioevale. Trae nome dalla chiesa cinquecentesca che sorge a un incrocio di strade.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 7


COMUNE: BERGAMO
LOCALITÀ: FONTANA

CS7

Bergamo

CS. 7 - Fontana

La valle posta nella conca più occidentale del versante Sud dei colli conta diversi insediamenti rurali sparsi; un raggruppamento si snoda lungo la strada che dalla botte di S. Sebastiano scende verso la pianura. Emergenze architettoniche sono la parrocchiale di S. Rocco, la villa Viscarda e la torre della cascina Rebeta.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)


SCALA 1:10.000
FOGLIO 8

COMUNE: **BERGAMO**
LOCALITÀ: **GALLINA**

CS8

Bergamo*CS. 8 - Gallina*

Anche il versante settentrionale dei colli, pur meno abitato, conta alcuni insediamenti interessanti; il nucleo di Gallina, si trova all'incrocio tra la strada che scende da Castagneta e l'antica via dei Vasi, dove sono ancora presenti i resti dell'antico acquedotto di origine romana. Una lapide e robuste strutture murarie rilevano l'attenzione dedicata nel medioevo all'importante impianto idraulico.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 9

COMUNE: BERGAMO
LOCALITÀ: CASTAGNETA

CS9

Bergamo

CS. 9 - Castagneta

Nucleo snodato in piano lungo uno sperone nel versante settentrionale dei colli. Quasi al centro vi è l'emergenza della parrocchiale di S. Rocco; al termine, a terrazza sulla valle, sorge il «Pianone», edificio che si appoggia ad antiche strutture fortificate.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 10

COMUNE: **BERGAMO**
LOCALITÀ: **VALVERDE**

CS10

Bergamo**CS. 10 - Valverde**

Fuori porta S. Lorenzo, uscita settentrionale dalla città murata, si è formato un nucleo che, nonostante la separazione subita con la costruzione delle mura cinquecentesche, ha conservato una notevole consistenza; vi si è notato interessanti complessi rustici e un castello, trasformato in villa.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 11

COMUNE: MOZZO
LOCALITÀ: CROCETTE

CS11

Mozzo*CS. 11 - Crocette*

La denominazione del nucleo, posto a m 246 s.l.m., deriva dal trovarsi al termine dello sperone del colle Lochis, all'incrocio della arteria tra Bergamo e Ponte S. Pietro con il collegamento verso Curno. Nonostante gli incrementi edilizi recenti, rimane emergente entro un parco la villa neoclassica detta «la Pinacoteca».



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 12

COMUNE: **MOZZO**
LOCALITÀ: **COLLE LOCHIS**

CS12

Mozzo

CS. 12 - Colle Lochis

Sul crinale dello sperone (a m 287-309 s.l.m.) che conclude a Sud Ovest il sistema collinare di Bergamo, formano emergenza paesistica alcuni insediamenti di civile abitazione con rustici annessi; di origine antica sono stati sottoposti a trasformazioni e restauri recenti.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)


SCALA 1:10.000
FOGLIO 13

COMUNE: MOZZO
LOCALITÀ: BORGHETTO

CS13

Mozzo*CS. 13 - Borghetto*

È un insediamento lineare, a m 265/s.l.m., sviluppatosi lungo una strada ad andamento pedecollinare, e separato rispetto ai due nuclei centrali dallo sperone del colle Lochis. Le case a corte, di interessante articolazione, sono poste a monte della strada.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 14


COMUNE: MOZZO
LOCALITÀ: MOZZO DI SOPRA

CS14

Mozzo

CS. 14 - Mozzo di Sopra

Borgo lineare in piano, a m 254 s.l.m., con andamento Est-Ovest; la stretta via interna appare suggestiva per il calibro e per le tessiture murarie; vi si notano le tracce (portale gotico) della scomparsa chiesa di S. Lorenzo; adiacente sorge la settecentesca villa Albani, con giardino.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 15

COMUNE: PALADINA
LOCALITÀ: SOMBRENO

CS15


Paladina

CS. 15 - Sombreno

Nucleo compatto formatosi nel medioevo nel piano ai piedi dell'altura del castello; ha un fulcro all'incrocio da dove si dipartono brevi arterie. La parte piana ha un'altitudine di m 279 s.l.m. Secondo il Da Lezze nel 1596 contava 148 abitanti; secondo il Maironi da Ponte (1820) gli abitanti erano circa 200. In seguito nel nucleo non si sono verificate variazioni di rilievo, consentendo la conservazione dei caratteri tradizionali e dei notevoli valori ambientali. Vi si notano interessanti complessi rustici e due dimore signorili: la villa Pesenti Agliardi progettata dal Pollak nel 1798 e la villa Moroni Maccari.

La mosca parrocchiale settecentesca sorge ai margini del nucleo.

Su un'altura (m 337 s.l.m.) che costituisce una fondamentale emergenza paesistica, sul luogo del castello già citato da Mosè del Brolo agli inizi del XII secolo, venne eretta alla fine del Quattrocento la prima parrocchiale, ora santuario.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 16

COMUNE: VILLA D'ALME
LOCALITÀ: BRUGHIERA


CS16

Villa d'Almè

CS. 16 - Brughiera

Antico complesso (m 302 s.l.m.) con corpi di fabbrica disposti intorno a una corte interna. La facciata verso la strada conserva balconi sotto gronda con parapetti in legno.

Il nucleo sorge lungo la vecchia via per la valle Brembana (ora tale via è spostata più a valle); intorno sono sorte negli ultimi anni numerose nuove costruzioni.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 18

COMUNE: VILLA D'ALMÈ
LOCALITÀ: VILLA D'ALMÈ


CS18

Villa d'AlmèCS. 18 - *Villa d'Almè*

Il centro di Villa (m 209 s.l.m.) è disposto al piede della collina di Bruntino ed è delimitato verso Nord dal solco della val di Gaggio che scende ripida al Brembo.

La sua struttura tradizionale, come risulta anche dalle mappe ottocentesche, risulta articolata lungo la strada per la valle Brembana che lo attraversa per tutta la sua estensione subendo nel tempo varie correzioni di tracciato (ora la strada principale corre tangente all'abitato antico).

Tra le emergenze architettoniche si possono citare, oltre alla parrocchiale (che connota anche un interessante spazio di piazza) la villa Locatelli Milesi, rinnovata nel tardo Settecento, con resti del precedente edificio rinascimentale.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)


SCALA 1:10.000
FOGLIO 19

COMUNE: VILLA D'ALME
LOCALITÀ: VENTOLOSA

CS19

Villa d'Almè*CS. 19 - Ventolosa*

Piccolo nucleo sulla costa alta del Brembo (m 288 s.l.m.), attraversato dalla strada principale per la valle Brembana. Nelle mappe ottocentesche risultava composto di un duplice ordine di edifici rispettivamente sui due lati della strada stessa; ora si conserva solo quello sul lato verso monte su cui sorge anche un massiccio edificio di nobile aspetto. Il lato verso il fiume consta invece di edifici più recenti. Le costruzioni nuove cresciute a Sud saldano il nucleo al centro di Villa senza soluzione di continuità.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 20


COMUNE: VILLA D'ALMÈ
LOCALITÀ: BRUNTINO ALTO

CS20

Villa d'Almè

CS. 20 - Bruntino Alto

Gruppo di case rurali (m 460 s.l.m.) disposte sul pendio tra prati e alberi da frutto, presso la sella che mette in comunicazione con la val di Giongo. Alcuni vecchi tessuti murari a vista e la distribuzione dei volumi conferiscono un certo carattere all'insieme, nonostante le recenti trasformazioni.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 21

COMUNE: VILLA D'ALMÈ
LOCALITÀ: BRUNTINO - S. MAURO

CS21

Villa d'Almè

CS. 21 - Bruntino S. Mauro

Posto sul pendio rivolto a mezzogiorno e terrazzato per colture di viti, consta di due gruppi di case, in orizzontale, e dell'antica chiesa di S. Mauro, isolata, che dà unità all'insieme. Intorno, sparpagliate numerose nuove costruzioni.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)


SCALA 1:10.000
FOGLIO 22

COMUNE: VILLA D'ALME
LOCALITÀ: CA' DELL'ORTO

CS22

Villa d'Almè*CS. 22 - Ca' dell'Orto*

In asse con Coriola, in bella posizione al margine superiore dei coltivi, il nucleo (m 397 s.l.m.) presenta un impianto articolato, con alcune costruzioni non prive di un certo decoro e altre di più modesto aspetto ma fuse in un insieme armonico e relativamente conservato. Passaggi sott'arco, balconi con barriere in legno o in ferro battuto, contorni di porte conferiscono un certo carattere al complesso che merita particolare attenzione.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 23


COMUNE: VILLA D'ALME
LOCALITÀ: CORIOLA

CS23

Villa d'Almè

CS. 23 - Coriola

In passato piccolo gruppo di case disposte sullo sperone, ora vistosamente caratterizzato dalla presenza della chiesa novecentesca e da numerose costruzioni nuove cresciute intorno (m 367 s.l.m.). Vi convergono le vie di accesso dal piano alla collina di Bruntino.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)


SCALA 1:10.000
FOGLIO 24

COMUNE: VILLA D'ALMÈ
LOCALITÀ: FORESTO I

CS24

Villa d'Almè**CS. 24 - Foresto I**

Nucleo disposto (come Foresto II) sullo sperone, poco sotto il limite del bosco (m 368 s.l.m.). L'articolazione si imposta sulla strada in salita, tipica di molti nuclei della zona di Bruntino, Sorisole e Ponteranica in dipendenza anche dalla particolare morfologia dei luoghi. Alcune case rustiche antiche conferiscono un certo pregio al nucleo nella parte alta del quale spicca una casa di tipo padronale con vicina chiesetta settecentesca. Lo stato di conservazione, nonostante vistose manomissioni, è discreto.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 25


COMUNE: VILLA D'ALMÈ
LOCALITÀ: FORESTO II

CS25

Villa d'Almè

CS. 25 - Foresto II

Nucleo (m 370 s.l.m.) assai simile all'altro, per così dire gemello, di Foresto I, impostato sullo stesso schema caratterizzato dalla presenza della via sulla linea della massima pendenza.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 29

COMUNE: **SORISOLE**
LOCALITÀ: **AZZONICA**

CS29


Sorisole

CS. 29 - Azzonica

È l'abitato maggiore, in comune di Sorisole, dopo quello centrale. Nel medioevo comune autonomo, sorge in felice posizione, su uno dei dossi più ampi e dolcemente protesi verso il fondovalle.

L'impianto tradizionale rivela un borgo lineare in pendenza, imperniato sulla via che lo attraversa tutto e lo collega in basso con la strada principale, in alto con Sorisole. La chiesa, (eretta parrocchiale nel 1935), posta nella parte elevata, costituisce un interessante punto di convergenza dell'aggregato.

La dinamica recente ha apportato non poche trasformazioni al nucleo che tuttavia conserva una sua spiccata individualità.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 30

COMUNE: **SORISOLE**
LOCALITÀ: **SORISOLE**

CS30


Sorisole

CS. 30 - Sorisole

Sorisole ha un vecchio nucleo (m 413 s.l.m.) di notevole importanza urbanistica e architettonica articolato alle pendici del monte, con vie strette e tortuose, talvolta in forte pendenza.

La qualità degli edifici e l'arredo interno della chiesa sono prova della relativa ricchezza di un centro che il Da Lezze (1596) indicava come abitato da «marangoni e tagliapietre» e che manteneva rapporti di commercio con la città e di lavoro con Venezia. Come a Ponteranica, la proprietà era molto frantumata.

Al centro del paese è notevole l'articolata piazza della chiesa, con la monumentale parrocchiale settecentesca e, su un lato, la piccola chiesa di S. Pietro, che fu la prima parrocchiale; sull'altro lato spicca la canonica.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 26

COMUNE: **SORISOLE**
LOCALITÀ: **S. ANNA**

CS26

Sorisole

CS. 26 - S. Anna

Piccolo gruppo di case (m 370 s.l.m.), per lo più pesantemente trasformate, disposte a squadra rispetto alla chiesa, con definizione di una piazzola, sulla sommità di un dosso modellato a ripe erbose.

La dolcezza dell'ambiente naturale che fa da cornice e la particolarità del sito costituiscono elementi connotativi più della qualità dell'edificato.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)


SCALA 1:10.000
FOGLIO 27

COMUNE: SORISOLE
LOCALITÀ: CASTELLO DEI PELIS

CS27

Sorisole*CS. 27 - Castello dei Pelis*

Il nucleo (m 336 s.l.m.) sorge su un'emergenza naturale affacciata sulla zona del Petosino. Il gruppo di costruzioni, probabile fortificazione documentata da testimonianze medioevali, si distende sopra la superficie piana del dosso, su cui si attesta la via di accesso. Il complesso oggi notevolmente trasformato non rivela particolari valenze. All'intorno sono sorte numerose nuove costruzioni.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)


SCALA 1:10.000
FOGLIO 28

COMUNE: **SORISOLE**
LOCALITÀ: **PETOSINO**

CS28

Sorisole*CS. 28 - Petosino*

Il centro (m 303 s.l.m.) sorge al piede del pendio discendente dal Canto Alto, lungo il vecchio tracciato della strada che da porta S. Lorenzo conduceva ad Almenno e alla valle Brembana, nel punto dove si innesta la via in salita per il Castello dei Pelis (ora la strada per la valle è deviata). La struttura tradizionale dell'abitato consta della chiesa lungo la via principale. La recente crescita urbanistica ha fuso le parti conferendo un volto nuovo all'insieme.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 31


COMUNE: PONTERANICA
LOCALITÀ: PASINETTI

CS31

Ponteranica

CS. 31 - Pasinetti

Piccolo gruppo di case (m 328 s.l.m.) disposto tra i
ronchi a ripe erbose, al margine della strada che collega
Rosciano con Ponteranica.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 32

COMUNE: PONTERANICA
LOCALITÀ: COSTA GARATTI

CS32

Ponteranica

CS. 32 - *Costa Garatti*

Insediamento lineare (m 460 s.l.m.), omogeneo, senza particolari emergenze, ma fortemente caratterizzato dal rapporto col sito, del tipo dei molti che si distendono, nei comuni di Ponteranica e di Sorisole, con direzione dall'alto verso il basso, seguendo il pendio.

La via, in forte pendenza, corre a Nord della cortina di case; queste, nell'impianto tradizionale sono disposte su un'unica schiera anche per ragioni di esposizione al sole, dato l'andamento della «costa» su cui sorgono.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 33

COMUNE: PONTERANICA
LOCALITÀ: ROSCIANO


CS33

Ponteranica

CS. 33 - *Rosciano*

Il piccolo centro, ora in comune di Ponteranica, anticamente dipendeva dalla vicina cittadina di S. Lorenzo. Presto vi fu eretta la parrocchia autonoma della Trasfigurazione.

L'abitato si distende sulla parte a solatio, dalle forme molto dolci, dello sperone che dalla Maresana scende verso la Morla. Spicca nel gruppo di case la chiesa di origine quattrocentesca ornata di pregevoli affreschi. Il sagrato davanti alla facciata della chiesa si apre come un balcone sul territorio circostante.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 34

COMUNE: PONTERANICA
LOCALITÀ: PONTERANICA

CS34

Ponteranica

CS. 34 - Ponteranica

Il centro principale (a m 380 s.l.m.), disposto su un dolce pendio tra due rami sorgentizi della Morla, è costituito da un borgo lineare che si snoda lungo una strada in salita.

Osservando le mappe dell'Ottocento si nota che la cortina edilizia era disposta a valle della strada e la frantumazione della proprietà era notevole, a prova di una ricchezza diffusa.

Gli accessi alle case si aprivano a monte, mentre le facciate continue risultavano disposte a mezzogiorno.

Nella parte alta, verso monte, sorge un eccezionale complesso monumentale, costituito dalla parrocchiale quattrocentesca, dalla chiesa settecentesca di S. Panteleone e dal cosiddetto battistero (in realtà ossario) barocco.

Notevoli alcune vie gradinate che convergono verso il sagrato.

Caratteristici i tessuti murari, con pietra squadrata a vista, della chiesa parrocchiale e di alcuni edifici antichi.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 35


COMUNE: PONTERANICA
LOCALITÀ: CASTELLO DELLA MORETTA

CS35

Ponteranica**CS. 35 - Castello della Moretta**

Interessante complesso di case disposte in sequenza lungo la via in pendio, a monte del centro di Ponteranica, sulla direzione della Ca' del Latte. Alla base del nucleo sorge la chiesa di S. Rocco (m 542 s.l.m.); nella parte alta, un po' discosto dal nucleo stesso, il cosiddetto castello della Moretta, edificio pesantemente manomesso, con qualche avanzo medioevale.

Degne di considerazione alcune case rurali assai antiche, con bei fronti a porticati e loggiati retti da pilastri di pietre squadrate e con bei tessuti murari.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 36


COMUNE: **TORRE BOLDONE**
LOCALITÀ: **FENILE**

CS36

Torre Boldone

CS. 36 - Fenile

Posto a m 383 s.l.m. sulle pendici del colle della Mare-sana, è il più elevato dei nuclei del territorio comunale, sorto lungo un percorso di vecchia mulattiera. Nonostante alcune trasformazioni, conserva il carattere di isolato gruppo rurale.



INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI
(rif. art. 12.5 norme di attuazione)

SCALA 1:10.000
FOGLIO 37

COMUNE: RANICA
LOCALITÀ: CHIGNOLA ALTA

CS37

Ranica

CS. 37 - Chignola Alta

Breve borgo lineare posto a Ovest del centro, legato nella origine all'insediamento conventuale quattrocentesco dei serviti, soppresso nel XVII secolo, di cui rimangono alcune strutture, in parte inglobate in una villa con parco.

ALLEGATO N. 5

ELENCO EDIFICI A VINCOLO MONUMENTALE
ELENCO EDIFICI DI CARATTERE STORICO
(Rif. art. 16.3 delle norme di attuazione)

ELENCO EDIFICI SOGGETTI A VINCOLO MONUMENTALE
(Riferimento tavola di piano n. 2) (Legge 1089/39)

S=Sovrintendenza
D=Diocesi

Bergamo

BG 1	S	Avanzi di fortificazione in via Borgo Canale (1910)
BG 3	S	Castello e giardino, S. Vigilio (1912) emergenza paesistica di origine altomedioevale fortificazione cinquecentesca che ingloba parti medioevali
BG 4	S	Colonna di Borgo Canale (1912) pezzo romano di granito di Numida alzato nel 1621 proveniente dalla distrutta basilica alessandrina
BG 12	S	Torre medioevale a Longuelo (1914) via Astino, sec. XIV?-XVI (04.1.01.02)
BG 14	S	Complesso di Astino (1914) emergenza storica e paesistica eccezionale
BG 15	S	Casa già Vela, via Borgo Canale 30 (1933)
BG 17	S	Uccellanda Gavazzeni, Alliata (Colle dei Roccoli) (1951)
BG 18	S	Uccellanda Palvis, Pesenti (Colle dei Roccoli) (1951)
BG 19	S	Uccellanda Andreini, Locatelli (Castagneta) (1951)
BG 21	S	Villa Benaglia e giardino (1957) emergenza paesistica, sec. XVI-XIX, affreschi, parco
BG 22	S	Giardino mons. Testa, ora Veronelli, Sudorno (1957)
BG 27	S	Casa con giardino, via Sudorno 23 (1964) sec. XVII - XVIII, affreschi, giardino
BG 32	S	Casa Moroni in via Monte Bastia (1971)
BG 34	S	Palazzo con giardino in via Monte Bastia (1980) S. Vigilio, sec. XVI - XX giardino (S 03.2.07.22)
BG 36	S	Edificio con giardino in via Castagneta (1982)
BG 39	D	Parrocchiale di Castagneta (S. Rocco) Castagneta, sec. XVIII sul luogo di una cappella cinquecentesca
BG 45	D	Parrocchiale di Fontana (S. Rocco) Fontana, portico sec. XVI, chiesa sec. XVIII (03.2.09.01)
BG 46	D	Santuario B.V della Castagna, Fontana, sec. XVI (03.3.01.66)
BG 49	D	Chiesa di S. Matteo, Benaglia, sec. XIX su antico impianto
BG 51	D	Chiesa dei SS. Angeli Custodi, Castello Presati
BG 56	D	Parrocchiale di S. Grata inter vites Borgo Canale, sec. XVIII (arch. A. Alessandri)
BG 57	D	Chiesa di S. Vigilio emergenza paesistica, origini altomedioevali, sec. XVIII - XX
BG 58	D	Chiesa di S. Sebastiano, sec. XVI (03.2.07.05)
BG 59	D	Chiesa di S. Martino della Pigrizia, sec. XVI
BG 60	D	Tempio dei Caduti, Sudorno
BG 61	D	Chiesa di S. Erasmo, Borgo Canale, sec. XIV - XVIII
BG 63	D	Parrocchiale della Madonna del Bosco, sec. XVII (03.2.09.01)
BG 67	D	Parrocchiale di Valverde, Assunta
Mozzo		
MO 1	S	Villa «Pinacoteca» (1965) Crocette, sec. XIX (arch. L. Fontana) parco
MO 2	S	Villa a parco Albani (1978) Mozzo di Sopra, sec. XVIII, giardino
MO 3	D	Chiesa di S. Guglielmo Colle Lochis, sec. XVIII?

Paladina		
PA 1	S	Parrocchiale di Sombreno (natività di M.V.) (1914) Sombreno, eccezionale emergenza paesistica, sec. XV su preesistenze del castello di Breno interventi barocchi, stucchi e tele
PA 3	D	Santuario della natività di M.V.
Ponteranica		
PO 1	S	Parrocchiale di Rosciano (trasfigurazione) (1912) Rosciano, sec. XV, interventi interni nel sec. XIX, affreschi del XV e XVI secolo
PO 2	S	Parrocchiale di Ponteranica (SS. Aless. e Vinc.) (1914) sec. XV, notevole esempio di tardo gotico lombardo, manomissioni interne nel sec. XIX, polittico di Lorenzo Lotto
PO 3	S	Uccellanda Viscardini, Ca' del Latte (1951)
PO 4	D	Chiesa di S. Pantaleone sagrato della parrocchiale, sec. XVIII, interessanti ex voto
PO 5	D	Chiesa di S. Rocco, castello della Moretta sec. XVI
PO 6	D	Chiesa Anima SS. del Purgatorio, Petos sec. XVI
PO 7	D	Chiesa degli Angeli Custodi, Ramera
PO 8	D	Chiesa di S. Nicolò da Bari, Costa dei Garatti
PO 9	D	Chiesa di S. Marco, Maresana sec. XVII
Ranica		
RA 1	S	Villa Camozzi Vertova (1913)
RA 4	S	Giardinatoia Chignola (Beretta) (1963)
RA 5	D	Chiesa di S. Rocco al Colle, Colle di Ranica, sec. XVII
Sorisole		
SO 1	S	Parrocchiale di Sorisole (S. Pietro Ap.) (1912) sec. XVIII, monumento definibile un museo di arte barocca bergamasca per architettura e decorazioni (Caniana e Fantoni)
SO 2	D	Vecchia parrocchiale di Sorisole (S. Pietro in Vincoli) sec. XIII-XVII
SO 3	D	Parrocchiale di Azzonica (S. Giuseppe) Azzonica, sec. XVI, con successive integrazioni
SO 4	D	Chiesa di S. Anna, sec. XVII - XVIII
SO 5	D	Parrocchiale di Petosino (B.V. del Buon Consiglio) Petosino, sec. XVIII - XX
Torre Boldone		
TO 8	D	Chiesa dei Morti della Peste, Rocchella sec. XVII
Villa d'Almè		
VI 3	S	Ex palazzo Mazzi in via Ca' dell'Ora (1981)
VI 4	D	Chiesa dei Morti della Peste, Brughiera
VI 5	D	Parrocchiale di Villa d'Almè

ELENCO EDIFICI DI CARATTERE STORICO
(Riferimento tavola di piano n. 2)

Bergamo

- 64 Ex monastero di Valmarina - (benedettino femminile) sec. XII-XV (03.2.04.01/02)
- 65 Ex convento di S. Gottardo - via Sudorno, chiostro sec. XV
- 69 Castello Presati - emergenza paesistica, corrispondente al castello di Curnatica citato negli statuti trecenteschi
- 70 Castello di Longuelo - ai margini dell'Allegrezza (Astino) sec. XIII (03.2.09.45)
- 71 Torre - via Lavanderio, sec. XII? (03.2.11.31)
- 75 Torre - cascina Becchella (Madonna del Bosco) medioevale (03.2.09.03)

- 76 Torre - cascina Rebeta (Fontana) medioevale, con integrazioni romaniche (03.3.01.39)
- 80 «Portone» di S. Matteo - Longuelo, 1256
- 84 Torre Bruni - via Colle dei Roccoli, emergenza paesistica medioevale, trasformata (03.2.06.06)
- 96 Villa Agazzi - Valtesse, sec. XVIII, affreschi, giardino (10.3.02.20)
- 97 Ca' Rossa - Redona, emergenza paesistica, sec. XIX, parco (10.3.03.22)
- 99 Villa Cinquantò - pendici Maresana, sec. XVIII con preesistenza medioevale (10.3.03.16)
- 101 Villa Donati - Valtesse, sec. XVIII su preesistenze, affreschi, giardino (10.3.01.01)
- 102 «Castello» di Valverde - emergenza paesistica, sec. XVI - XIX, parco

- 111 Villa Carnazzi - castello Presati, sec. XVIII, affreschi (03.2.09.08)
- 113 Villa Viscarda - Fontana, sec. XVII-XVIII, parco (03.3.01.60)
- 142 Fontana dello Scorlazzone - Sudorno, sec. XIII? (03.2.11.42)
- 143 Fontana dell'Acqua Morta - S. Sebastiano, citata nel 1156 (03.2.07.10)

Mozzo

- 117 «La Dorotina» - sec. XVII-XVIII, affreschi
- 118 «La Bagnada» - emergenza paesistica, sec. XIX, giardino
- 119 Villa Masnada - sec. XIX, parco

Paladina

- 86 Torre «Lazzaretto» - Sombreno, sec. XVII?, isolata
- 120 Villa Pesenti, Agliardi - Sombreno, sec. XVIII su preesistenze seicentesche, affreschi (arch. Leopoldo Pollak), parco ottocentesco con padiglioni neoclassici, emergenza paesistica - casa Agliardi - sec. XVII
- 121 Villa Moroni, Maccari - Sombreno, nel nucleo, sec. XVIII, affreschi, parco

Ponteranica

- 37 «Battistero» - ossario sul sagrato della parrocchiale, sec. XVIII

Sorisole

- 58 Chiesa di S. Mauro - Bruntino, sec. XV con rifacimenti
- 126 Casa ex Calvi nel nucleo, sec. XVI-XVII
- 127 Palazzo - Azzonica, nel nucleo, sec. XVII

Villa d'Almè

- 58 Chiesa di S. Mauro - Bruntino, sec. XV con rifacimenti
- 138 Villa del Ronco Alto - emergenza paesistica, sec. XIX con materiale di spoglio.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Direzione e Redazione presso la **Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 22 - Milano - Tel. 6765/4071**
Il Bollettino Ufficiale si pubblica in Milano nei seguenti fascicoli separati:

- **Serie Ordinaria** che esce il lunedì e riporta gli atti ufficiali degli organi regionali e statali;
- **Supplementi Ordinari** nei quali sono pubblicate le Leggi ed i Regolamenti regionali;
- **Supplementi Straordinari** in cui sono riportati gli atti amministrativi di particolare rilevanza;
- **Serie Speciale** che pubblica atti non normativi di consistenza e caratteristiche particolari; Supplementi ordinari, straordinari e la serie speciale escono ogni volta sia necessario e portano il numero interno del Bollettino - serie ordinaria della settimana.
- **Serie Inserzioni**, che esce il mercoledì in cui sono riportati i provvedimenti, gli avvisi ed i bandi di concorso la cui pubblicazione sia dovuta per Legge o sia comunque richiesta da Enti e Aziende anche regionali, o da privati per atti ufficiali diretti a perseguire un fine di pubblica utilità.

Per maggior completezza di informazione vedere la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13867 del 4-11-1986 pubblicata nel B.U.R. n. 50 - 2° Suppl. Straordinario del 10-12-1986 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52079 del 21 febbraio 1990 pubblicata nel B.U.R. n. 51 Se.O. del 17-12-1990.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 1991

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese - Via Tonale, 49 - Varese - Tel. 0332/332160**, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul c.c.p. n. 12085213.

Le condizioni di abbonamento sono le seguenti:

- **Abbonamento tipo A** (per anno solare)
Serie ordinaria, supplementi ordinari, supplementi straordinari, serie speciale **L. 450.000.**
- **Abbonamento tipo B** (per anno solare)
Serie ordinaria, supplementi ordinari, supplementi straordinari **L. 350.000**
- **Abbonamento tipo C** (per anno solare)
Serie inserzioni **L. 175.000**

Prezzo fascicolo della serie ordinaria: L. 1.000. Per gli altri fascicoli tale prezzo è rapportato per ogni sedicesimo o frazione di esso - arretrati il doppio.

NUOVO NUMERO TELEFONICO PER COMUNICAZIONI DEGLI ABBONATI ED INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

0332-332160

Orario d'Ufficio 8-12/14-18.

Servizio di Segreteria Telefonica oltre tale orario.

MODALITÀ E TARIFFE INSERZIONI

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via F. Filzi, 22 - Milano.

Gli avvisi possono anche essere consegnati a mano presso l'**Ufficio Bollettino Ufficiale solo nei seguenti orari: da lunedì a mercoledì dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30; il giovedì dalle 9,30 alle 12; il venerdì non si accettano bandi consegnati a mano.**

Tutti gli annunci ricevuti fino al giovedì alle ore 12 vengono di regola pubblicati nel Bollettino del mercoledì successivo.

Il testo degli annunci deve essere redatto in duplice copia di cui una in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo della inserzione (mod. ch. 8 quater a doppia ricevuta) indicando ragione sociale e partita IVA.

Il costo delle inserzioni è il seguente:

- **L. 35.000 + IVA 19% per ogni facciata di carta uso bollo (25 righe di 60 battute ciascuna) o frazione di essa.**

I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE

Milano - Libreria Commerciale - V.le Coni Zugna 62
Milano - Libreria Pirola - Via Cavallotti 16
Milano - Libreria degli Uffici - Via Turati 26
Milano - Libreria EPEM - Via Ugo Bassi 8
Milano - Libreria Nova Lex - Via San Siro 2
Milano - Libreria Nova Lex - P.zza Santo Stefano 12, angolo Laghetto

Brescia - Libreria Apollonio - Portici X Giornate 29
Bresso - Libreria Corridoni - Via Corridoni 11
Como - Libreria Nani - Via Cairoli
Lodi - Libreria Pirola Maggioli - Via Defendente 32
Monza - Libreria dell'Arengario - Via Mapelli 4
Varese - Libreria Pirola - Via Albuzzi 8
Gallarate - Libreria Pirola - Maggioli - P.zza Risorgimento 10

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate a: **La Tipografica Varese S.p.A. - Via Tonale, 49 - 21100 Varese**